

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIV LEGISLATURA

---

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

122° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 14 MARZO 2002

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 11
3 <sup>a</sup> - Affari esteri.....	» 44
5 <sup>a</sup> - Bilancio.....	» 47
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	» 48
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 53
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 57
11 <sup>a</sup> - Lavoro.....	» 62
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 70

**Commissioni congiunte**

5 <sup>a</sup> (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera).....	<i>Pag.</i> 9
GAE (Giunta affari comunità europee - Senato) e XIV (Politiche dell'Unione europea - Camera).....	» 10

**Commissioni riunite**

7 <sup>a</sup> (Istruzione) e 12 <sup>a</sup> (Igiene e sanità) .....	<i>Pag.</i> 3
---	---------------

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i> 76
-------------------------------	----------------

**Organismi bicamerali**

Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	<i>Pag.</i> 81
--	----------------

**Sottocommissioni permanenti**

5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri.....	<i>Pag.</i> 82
11 <sup>a</sup> - Lavoro - Pareri.....	» 85

---

## COMMISSIONI 7<sup>a</sup> E 12<sup>a</sup> RIUNITE

**7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,  
spettacolo e sport)**

**12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)**

GIOVEDÌ 14 MARZO 2002

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 12<sup>a</sup> Commissione*  
TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1212) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

Interviene in primo luogo il senatore DI GIROLAMO, il quale dichiara la propria contrarietà alla previsione contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge di differire ulteriormente, fino al 31 agosto 2002, il termine per la soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria. Egli ritiene infatti che l'esclusività del rapporto dei dirigenti sia uno dei fondamenti del Servizio sanitario nazionale e che il disposto del decreto legislativo n. 502 del 1992, che tale norma ha introdotto nell'ordinamento italiano, abbia prodotto risultati positivi, in sintonia con la disciplina vigente in numerosi altri Paesi.

L'oratore esprime invece apprezzamento per quanto previsto dai successivi articoli, considerando positiva la proroga al 31 dicembre 2002 del termine relativo all'applicazione della procedura di contrattazione dei prezzi dei farmaci anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo il metodo del mutuo riconoscimento. Ugualmente, giudica in maniera favore-

vole l'ampliamento del numero dei componenti della Commissione nazionale per la formazione continua dei medici, previsto dall'articolo 3, che garantisce una più adeguata rappresentanza delle regioni e delle categorie professionali interessate.

Il senatore TATÒ sottolinea al contrario la rilevanza del differimento dei termini disposto dall'articolo 1 del decreto-legge. Egli auspica infatti che quanto prima la classe medica possa essere liberata dai vincoli imposti dalla riforma sanitaria introdotta dall'ex ministro Bindi. A suo avviso, infatti, il medico rimane in ogni caso un libero professionista, al quale deve essere consentito di operare tanto nel sistema pubblico quanto in strutture private. Le eventuali violazioni delle norme vigenti da parte di alcuni esponenti della dirigenza sanitaria debbono essere sanzionate nelle sedi proprie e non possono inficiare il libero esercizio della professionalità da parte dell'intera categoria.

Il senatore MASCIONI rileva la scarsa corrispondenza esistente fra le pubbliche enunciazioni del Ministro della sanità, confortate peraltro da dichiarazioni dello stesso Presidente del Consiglio, in merito alla volontà del Governo di procedere a una vera e propria controriforma nel settore sanitario, e le concrete proposte legislative che il Parlamento si trova ad affrontare, che finora si sono sostanziate in semplici proroghe o rinvii, di modesta portata e riguardanti una parte ristretta degli operatori sanitari, probabilmente limitata a poche centinaia di medici.

A nome della sua parte politica, egli conferma la fiducia nell'attuale assetto del Servizio sanitario nazionale, la cui bontà è stata riconosciuta dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità e ha avuto un positivo riscontro anche in un sondaggio appositamente effettuato tra i cittadini italiani. Ma affinché un servizio pubblico possa correttamente funzionare, è indispensabile stabilire delle regole anche per i suoi dirigenti e a tale proposito egli giudica di prim'ordine l'impianto legislativo vigente, che assicura il perseguimento delle finalità proprie di un servizio sanitario pubblico, vale a dire la tutela della salute dei cittadini.

Egli evidenzia inoltre come le dichiarazioni rese da esponenti della maggioranza politica e del Governo non tengano conto della riforma del Titolo V della Costituzione e quindi delle nuove competenze regionali. Afferma tuttavia che l'opposizione si rende ancora una volta disponibile ad affrontare le questioni nel merito, una volta che la maggioranza abbia tradotto i propri intendimenti in concrete proposte legislative.

Analizzando più nel dettaglio il testo in esame, l'oratore osserva che l'articolo 1, nel rinviare ulteriormente l'introduzione del rapporto esclusivo per i dirigenti sanitari, lascia intravedere la volontà controriformista del Governo che, se assolve agli impegni assunti in sede di campagna elettorale, non concorda però con l'opinione della grande maggioranza dei medici favorevole al rapporto esclusivo, né con la stessa logica aziendale. Non esistono infatti casi di aziende disposte a consentire ai propri dirigenti di lavorare contemporaneamente per la concorrenza. Fino ad ora, del resto,

la commistione fra l'attività esercitata nel sistema pubblico e quella espletata nelle strutture private ha determinato solo effetti negativi e confusione, data l'indeterminatezza del rapporto contrattuale della classe medica, le cui organizzazioni di categoria hanno manifestato ostilità per il progetto governativo, anche perché la materia dovrebbe essere oggetto della contrattazione collettiva più che di un intervento normativo.

La questione del rapporto contrattuale della dirigenza sanitaria, inoltre, non può essere valutata solamente dal punto di vista della categoria interessata, implicando invece conseguenze di portata sociale, dal momento che coinvolge il destino delle giovani generazioni che si apprestano ad intraprendere la professione medica. Per le ragioni dianzi esplicitate egli rende noto che il Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo sarebbe disponibile a licenziare il provvedimento in esame laddove venisse soppresso l'articolo 1. Sulle restanti disposizioni, infatti, non vi è contrarietà di fondo, pur suscitando perplessità la proroga - eccessivamente breve - degli organi amministrativi della Croce rossa italiana prevista dall'articolo 5.

Da ultimo, egli critica la posizione espressa dalle regioni che, in merito all'articolo 1, hanno sollevato solamente una questione di tecnica legislativa riguardo al differimento dei termini. Ciò appare come una sottovalutazione della strategia del Governo, che invece intende rimuovere l'assetto che le regioni stesse si sono date in campo sanitario.

Interviene brevemente sull'ordine dei lavori il senatore CARELLA, il quale, pur essendo consapevole che le norme regolamentari nulla dispongono in merito alla partecipazione del Governo alle sedute delle Commissioni in cui si esaminano disegni di legge in sede referente, ritiene irrituale l'assenza appunto del rappresentante del Governo in occasione del dibattito su un provvedimento così rilevante come quello all'ordine del giorno.

Il presidente TOMASSINI concorda sull'opportunità della partecipazione del Governo alla discussione odierna, ma conferma che, a termini di Regolamento, le Commissioni possono procedere nei loro lavori.

Quanto alle valutazioni espresse dal senatore Mascioni in discussione generale, osserva che sono state avanzate critiche nei confronti di intenzioni ancora non dimostrabili, almeno stando al dettato del decreto-legge in esame.

Intervenendo a sua volta nel dibattito, il senatore LIGUORI si associa alle riflessioni svolte dal senatore Mascioni e si esprime pertanto in maniera fermamente contraria riguardo all'articolo 1 del decreto-legge. La questione ivi trattata, infatti, meriterebbe un intervento legislativo di ampio respiro, più che un mero differimento di termini che fra l'altro riguarda un limitato gruppo di medici. Affinchè l'opposizione possa utilmente confrontarsi con il Governo sulle tematiche proprie del Servizio sanitario nazionale, sarebbe opportuno che l'Esecutivo delineasse una chiara

strategia complessiva in materia e indicasse anche i tempi entro i quali si propone di introdurre una nuova disciplina.

Quanto alle finalità controriformiste del Governo, ha ragione il presidente Tomassini nel sostenere che non si possono evincere dal contenuto del decreto-legge, ma esse risultano chiaramente da una serie di dichiarazioni pubbliche rilasciate dal Ministro. Ma se la maggioranza ha l'intenzione di mettere a frutto la vittoria elettorale e intraprendere la strada che ritiene più opportuna, si assuma allora la responsabilità di illustrare compiutamente la propria visione del sistema sanitario e di attuarla concretamente per via legislativa.

Egli si sofferma poi su un'ulteriore dichiarazione del Ministro della sanità, relativa alla necessità di chiudere gli ospedali di piccole dimensioni che non sarebbero in grado di soddisfare le lunghe liste di attesa. Ad avviso dell'oratore, tale valutazione non sarebbe fondata e sorge allora l'esigenza di comprendere se il Ministro voglia limitarsi alla dichiarazione o intenda dare seguito alla stessa adottando misure concrete.

Come il senatore Mascioni, infine, egli giudica insufficiente il differimento al 30 giugno del termine entro cui rimarranno in carica gli organi amministrativi della Croce Rossa italiana, in quanto difficilmente per quella data potrà essere approvato il nuovo statuto dell'associazione.

Dopo che il presidente TOMASSINI ha dato atto all'opposizione di aver tenuto finora in Commissione sanità un atteggiamento di disponibilità al confronto nel merito dei problemi, interviene nel dibattito il senatore VALDITARA, il quale si sofferma in particolare sull'articolo 4 del decreto-legge. Al riguardo, egli ricorda come le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 siano già state oggetto dell'esame parlamentare nel corso della discussione sul disegno di legge n. 761, recante «Disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica». Egli ritiene peraltro condivisibile sia la proroga al 19 aprile 2003 del termine entro il quale le università sono chiamate ad adeguare l'ordinamento dei corsi di studio alla nuova disciplina degli ordinamenti didattici, sia la proroga al 30 aprile 2003 del mandato dei componenti del Consiglio universitario nazionale (CUN). Quest'ultimo termine è stato utilmente modificato dalla Camera dei deputati in modo da far coincidere il rinnovo dell'organo consultivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il termine entro il quale le università devono adeguarsi al nuovo ordinamento. In particolare, la prima di dette proroghe, concernente l'adeguamento dei corsi di studio, si rende necessaria per svolgere un'adeguata riflessione attorno a una riforma che sta dimostrando di non funzionare. A nome del Gruppo Alleanza Nazionale, egli ribadisce quindi l'esigenza di procedere a una modifica dell'ordinamento universitario introdotto nel corso della precedente legislatura, nel senso di una maggiore flessibilità.

Riflessioni critiche si appuntano invece sul comma 2, che fissa i limiti dell'autonomia statutaria delle università in merito all'elettorato attivo alle cariche accademiche e alla composizione degli organi collegiali. In proposito, riconosce che il Governo si trova ad affrontare una situazione

in cui numerose università si sono date statuti non rispettosi della normativa vigente, al punto che la giustizia amministrativa ha dichiarato illegittima l'elezione di alcuni rettori. La scelta dell'Esecutivo pertanto si comprende solo nell'ipotesi in cui si consideri la norma in questione come una misura di sanatoria diretta ad evitare l'apertura di un difficile contenzioso nelle università italiane. Se invece questa disposizione mirasse ad introdurre un principio destinato a durare nel tempo, si potrebbero determinare difformità di regime tra le diverse università e si renderebbe ingovernabile l'intero settore con il rischio di derive di carattere demagogico e clientelare. La stessa norma costituzionale, del resto, nel riconoscere l'autonomia statutaria delle università, ne fissa i limiti nelle leggi stabilite dallo Stato. Preannuncia pertanto la presentazione di un emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo 4, dichiarandosi tuttavia disponibile fin d'ora a una trasformazione dello stesso in un ordine del giorno, laddove il Governo esplicitasse che la norma in questione ha carattere di sanatoria e non corrisponde alla disciplina che il Governo stesso intende invece introdurre in via definitiva. Chiede inoltre al Governo di impegnarsi a presentare un disegno di legge, entro un termine non superiore ai tre mesi, che rechi una disciplina organica, fissando principi e criteri precisi e uniformi in tema di rappresentanza negli organi collegiali e di elettorato attivo alle cariche accademiche.

Interviene il senatore MAGRI auspicando l'assunzione di una posizione politica decisa da parte della maggioranza a fronte degli ingiustificati atteggiamenti critici assunti dall'opposizione nei confronti dell'azione governativa. La maggioranza deve a suo avviso assumersi la responsabilità di seguire una linea strategica complessiva, atta a sostenere l'azione di Governo, che è comunque improntata a principi e a scelte prospettate dalla Casa delle libertà durante la campagna elettorale e radicati profondamente nella linea politica assunta dalla stessa.

Esprime un giudizio fortemente critico in ordine all'atteggiamento degli assessori delle regioni governate dal Polo, in quanto gli stessi hanno spesso dimostrato una non perfetta capacità professionale e un atteggiamento poco deciso, del tutto inadeguato a contrastare la linea politica assunta dalla Conferenza Stato-Regioni, omologata integralmente a quella prospettata dal centro-sinistra.

Invita la maggioranza ad opporsi con forza e decisione alla linea di tendenza manifestatasi in seno alla Conferenza Stato-Regioni, improntata ad una convergenza politica con l'opposizione. Critica infine l'atteggiamento assunto dalle regioni, spesso ispirato da esigenze meramente espansionistiche, in termini di rappresentanza.

In riferimento all'articolo 1 ravvisa un atteggiamento non sempre coerente da parte degli esponenti dell'opposizione.

Auspica infine l'approvazione del testo normativo in esame, evidenziando comunque che taluni profili sono suscettibili di modifica attraverso apposite proposte emendative.

Interviene il senatore TESSITORE manifestando la propria contrarietà alla proroga dei termini contemplata nell'ambito dell'articolo 4, in quanto la stessa è suscettibile di accrescere l'incertezza già presente nella materia universitaria. Rileva che tale proroga non è coerente con gli interessi dell'istituzione universitaria e pertanto preannuncia la presentazione di una propria proposta emendativa, atta a sopprimere il comma 1 dell'articolo in questione.

In riferimento al terzo comma dell'articolo 4 rileva che lo stesso non solo è suscettibile di creare confusioni ed incertezze, ma non è nemmeno congruo rispetto all'evolversi delle esigenze concrete, verificatesi ultimamente.

In riferimento alla tematica attinente agli statuti delle università, rileva che i profili problematici sottesi a tale materia si incentrano su due distinte soluzioni alternative, la prima delle quali improntata al principio dell'«autonomia del sistema», la seconda a quello dell'«autonomia delle parti del sistema».

Il presidente TOMASSINI propone alla Commissione di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per domani venerdì 15 marzo, alle ore 17.

Interviene la senatrice BAILO DOSSI prospettando l'opportunità di fissare il sopracitato termine in data successiva alla chiusura della discussione generale.

Il presidente TOMASSINI rileva che la ristretta tempistica conseguente alla natura del provvedimento normativo in esame rende necessario procedere con una certa celerità, precisando comunque che la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti non preclude certamente la possibilità per ogni commissario di esprimere compiutamente la propria posizione nell'ambito della discussione generale, che proseguirà nelle successive sedute. Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**COMMISSIONI CONGIUNTE**

**5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)**

del Senato della Repubblica

con la

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 14 MARZO 2002

**17<sup>a</sup> Seduta congiunta**

*Presidenza del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONGIUNTE*

Il presidente AZZOLLINI avverte che, a seguito di una variazione del calendario dei lavori della Camera, i deputati non possono prendere parte all'odierna seduta e, pertanto, il seguito del dibattito sugli interventi svolti dai rappresentanti del Governo il 20 febbraio scorso, avrà luogo la prossima settimana secondo un calendario che verrà successivamente diramato.

Il seguito dell'audizione viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**COMMISSIONI CONGIUNTE**

**GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

del Senato della Repubblica

con la

**XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 14 MARZO 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA**

**INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,30.

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 14 MARZO 2002

113<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1052)** *Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato*, approvato dalla Camera dei deputati

**(179)** *EUFEMI. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione*

**(185)** *BASSANINI e AMATO. – Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione tra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni*

**(273)** *EUFEMI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato*

**(728)** *Luigi CARUSO. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione*

**(1011)** *BASSANINI ed altri. – Norme in materia di riordino della dirigenza statale.*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 13 marzo 2002.

Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti al comma 3 dell'articolo 7 del disegno di legge n. 1052.

Il relatore MALAN si rimette al Governo sugli emendamenti 7.3, 7.16, 7.61 e 7.24; esprime parere favorevole sugli emendamenti identici

7.1, 7.12, 7.15, 7.27, 7.42 e 7.43, nonché sulla prima parte dell'emendamento 7.72. Invita infine a ritirare i rimanenti emendamenti sui quali si pronuncia in senso contrario.

I senatori EUFEMI e Calogero SODANO sollecitano l'attenzione del Governo, in particolare, sull'emendamento 7.109, che estende l'applicazione della disciplina della dirigenza a un limitato numero di persone vincitrici di concorso che svolgono funzioni dirigenziali ormai da venti anni.

Il sottosegretario SAPORITO esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.3 e 7.200 e contrario sull'emendamento 7.16. A proposito dell'emendamento 7.20, sul quale esprime parere contrario, chiarisce che l'attuazione della vicedirigenza si avvierà a partire dal contratto successivo alla data di entrata in vigore della legge, con riferimento alla parte economica, e quindi dal contratto 2004-2006. Per il medesimo motivo ritiene superflui gli emendamenti 7.61 e 7.24 che specificano un elemento già implicito nella dichiarazione del Governo, il quale è comunque disponibile, se necessario, ad accogliere un emendamento interpretativo in sede di esame del disegno di legge in Assemblea.

Quanto all'emendamento 7.109, il Governo si impegna a compiere una verifica e a valutare l'opportunità di risolvere la questione sottesa all'emendamento, facendo presente tuttavia che essa potrebbe dare luogo a delicati problemi di copertura finanziaria. Esclude tuttavia la possibilità di inquadrare in soprannumero il personale indicato nella proposta.

Il Governo è particolarmente preoccupato per il *vulnus* che potrebbe determinarsi nel testo rispetto al lavoro compiuto dalla Camera e alle compatibilità finanziarie. Vi sono infatti altre categorie di persone che si trovano in posizione analoga.

Sui rimanenti emendamenti si pronuncia in senso conforme al relatore.

Il senatore Calogero SODANO apprezza l'apertura manifestata dal Sottosegretario e auspica che una soluzione che determini condizioni di equiparazione sia approntata per l'esame in Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

#### ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il Presidente avverte che l'orario di inizio della seduta pomeridiana è anticipato alle ore 13,45.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**114<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
PASTORE

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro dell'interno Scajola. Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per l'interno D'Alì.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1052)** *Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato*, approvato dalla Camera dei deputati

**(179)** *EUFEMI. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione*

**(185)** *BASSANINI e AMATO. – Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione tra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni*

**(273)** *EUFEMI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato*

**(728)** *IUIGI CARUSO. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione*

**(1011)** *BASSANINI ed altri. – Norme in materia di riordino della dirigenza statale*  
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana, con la votazione degli emendamenti riferiti al comma 3 dell'articolo 7.

L'emendamento 7.3, posto ai voti, è accolto.

Il senatore BOSCETTO fa proprio e ritira l'emendamento 7.14.

Il senatore VITALI, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 7.93, soppressivo del comma 3, ricorda che nel protocollo d'intesa fra il Governo e le organizzazioni sindacali del pubblico impiego è precisato che l'area della vicedirigenza resta di competenza della contrattazione. Ad avviso della sua parte politica, ciò significa che non

possono essere stabiliti per legge i criteri che disciplinano il rapporto di lavoro relativo.

Invita pertanto il Governo a chiarire in che modo il testo in esame può ritenersi compatibile con quell'accordo.

Il sottosegretario SAPORITO richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento 10.1, che rinvia alla contrattazione collettiva la disciplina attuativa delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Forse la soluzione non sarà ritenuta soddisfacente dalle organizzazioni sindacali, ma il Governo ha dovuto tenere conto della volontà già espressa da un ramo del Parlamento in direzione della scelta operata nel disegno di legge.

L'emendamento 7.93, posto ai voti, non è accolto. L'emendamento 2.0.1, la cui votazione era stata rinviata in sede di esame dell'articolo 7, è dichiarato decaduto in assenza del proponente. Il senatore MAFFIOLI ritira l'emendamento 7.16, nonché l'emendamento 7.38, identico all'emendamento 7.29, a sua volta ritirato dal senatore FALCIER. Gli emendamenti 7.5 e 7.71, identici ai precedenti, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti. Per la stessa ragione decade l'emendamento 7.37, identico all'emendamento 7.106, ritirato dal senatore MAFFIOLI. Per assenza dei rispettivi proponenti decadono altresì gli emendamenti 7.30, 7.67 e 7.41.

Il senatore VITALI, in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.75, sul quale dichiara il voto favorevole del suo Gruppo. Esso viene posto in votazione ed è respinto.

Il senatore MONTI ritira l'emendamento 7.8, mentre l'emendamento 7.77 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti. I senatori MONTI e EUFEMI ritirano rispettivamente gli emendamenti 7.7 e 7.112.

Gli emendamenti 7.1, 7.12, 7.15, 7.27, 7.42 e 7.43, di contenuto identico, posti congiuntamente ai voti sono accolti. A seguito di tale esito, la prima parte dell'emendamento 7.72 risulta assorbita, mentre la seconda parte è ritirata dal proponente.

L'emendamento 7.60 è ritirato dal senatore FALCIER, mentre il 7.76 decade per assenza dei proponenti. Gli emendamenti 7.18 e 7.62 (al quale il senatore MONTI aggiunge la propria firma) sono ritirati, mentre decadono, in assenza dei proponenti gli emendamenti 7.70, 7.73, 7.46, 7.88 e 7.87. L'emendamento 7.92 viene posto ai voti ed è accolto.

Il senatore BOSCETTO fa proprio e ritira l'emendamento 7.86. È poi accolto l'emendamento 7.107, che ad avviso del sottosegretario SAPORITO consente di dare soluzione a una serie di controversie riguardanti, in particolare, concorsi che prevedevano il collegamento fra l'età del candidato e i titoli conseguiti presso le amministrazioni pubbliche.

Decaduto l'emendamento 7.19 per assenza del proponente, i rispettivi presentatori ritirano gli emendamenti 7.4, 7.20, 7.2 e 7.9. Anche l'emendamento 7.59 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, mentre l'emendamento 7.200, presentato dal relatore al fine di recepire un'osservazione della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, è posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del Governo ed è accolto.

Gli emendamenti 7.66, 7.23, 7.61 e 7.24 sono ritirati; decaduto il 7.52 per assenza del proponente, gli emendamenti 7.110, 7.109 e 7.111 vengono ritirati dal senatore MAFFIOLI.

Si procede quindi alla votazione degli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore MALAN invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 7.28, 7.32, 7.90, 7.65, 7.17, 7.78, 7.35, 7.26, 7.89 e 7.85, in considerazione del recepimento sostanziale delle relative proposte nell'emendamento 7.108, di cui presenta un nuovo testo, che estende la disposizione del comma 4 ai ricercatori e ai tecnologi dell'ENEA. Ritira quindi gli emendamenti 7.81, 7.91, 7.82 e 7.80. Sui rimanenti emendamenti esprime parere contrario, a eccezione del 7.64, per il quale si rimette alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario SAPORITO si rimette alla Commissione per quanto riguarda il nuovo testo dell'emendamento 7.108 ed esprime parere contrario sull'emendamento 7.64. Sui rimanenti emendamenti condivide il parere del relatore.

Intervenendo per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 7.94, al quale aggiunge la propria firma, il senatore VITALI conferma l'opinione per cui l'unico modo per onorare l'impegno assunto dal Governo nell'accordo con le organizzazioni sindacali del pubblico impiego è quello di sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 7, che rappresentano un clamoroso ritorno al regime pubblico del rapporto di lavoro dei dirigenti e al controllo politico sugli incarichi pubblici, che nel passato ha prodotto gravi inefficienze.

L'emendamento 7.94, posto ai voti, è respinto. Il senatore MAFFIOLI ritira gli emendamenti 7.22 e 7.28, mentre l'emendamento 7.6 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. Il senatore MAFFIOLI ritira anche l'emendamento 7.32. L'emendamento 7.90 decade per assenza dei proponenti e gli emendamenti 7.65 e 7.17 vengono ritirati. Decaduto il 7.78 in assenza dei proponenti, l'emendamento 7.108 (nuovo testo) viene posto in votazione ed è accolto. Per assenza dei rispettivi proponenti, decadono altresì gli emendamenti 7.35, 7.36 e 7.39, mentre gli emendamenti 7.26 e 7.89 (fatto proprio dal senatore BOSCETTO) vengono ritirati. Il se-

natore BOSCETTO fa proprio e ritira l'emendamento 7.85; il senatore EUFEMI ritira l'emendamento 7.64.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 9.100, presentato dal relatore per recepire una osservazione della Commissione bilancio, è posto ai voti ed è accolto.

Il relatore MALAN e il sottosegretario SAPORITO esprimono un parere contrario sull'emendamento 10.3 che, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VITALI, è posto ai voti ed è respinto. Viene invece approvato, con il parere favorevole del relatore, l'emendamento 10.1, dopo che il rappresentante del Governo ha ritirato il 10.2.

Il mantenimento dell'articolo 11, sul quale insiste l'unico emendamento soppressivo 11.1, posto ai voti, è accolto.

La Commissione accoglie, infine, la proposta del presidente PASTORE di conferire al senatore MALAN il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1052, proponendo l'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo e chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

*La seduta sospesa alle ore 14,35, è ripresa alle ore 15,20.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori già adottato nelle precedenti audizioni dell'indagine conoscitiva sulla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, mediante trasmissione audiovisiva a circuito interno, che propone di estendere a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione del Ministro dell'interno**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Dopo una breve introduzione del presidente PASTORE ha la parola il ministro SCAJOLA, che svolge le proprie considerazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Seguono gli interventi dei senatori BASSANINI, FALCIER, VIL-  
LONE, DEL PENNINO e della senatrice IOANNUCCI.

Replica il ministro SCAJOLA.

Il presidente ringrazia il Ministro e lo congeda, dichiarando conclusa  
l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1052****Art. 7****7.3**

EUFEMI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2.bis. All'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel comma 2, le parole: «da due esperti» sono sostituite dalle parole: «da tre esperti».

---

**7.14**

GIULIANO, IZZO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: "I professionisti delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, assunti per lo svolgimento di mansioni che richiedono oltre alla laurea l'iscrizione ad albi professionali, sono inquadrati nell'area dirigenziale"».

---

**7.93**

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**2.0.1**

RUVOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis**

Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 17-bis. (*Vicedirigenza*) – 1. La contrattazione collettiva del comparto ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento e che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla ex carriera direttiva. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La contrattazione collettiva di comparto delle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, regola l'area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato e, in sede di prima applicazione, quello in possesso del diploma di scuola media superiore titolare di posizione organizzativa di cui al corrispondente CCNL delle amministrazioni di appartenenza, inquadrato nelle posizioni equivalenti a C2 e C3 del comparto ministeri e che abbia maturato complessivamente l'anzianità di cui al comma 1. L'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.

3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è definita in sede di contrattazione collettiva sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'ARAN ad iniziare dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

**7.16**

MAFFIOLI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: "Art. 17-bis – (*Predirigenza*) – 1. Nelle amministra-

zioni pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 2, è istituita l'area della predirigenza, nella quale è inquadrato il personale assunto tramite concorsi pubblici per partecipare ai quali era necessario il possesso del diploma di laurea. In sede di prima applicazione la disposizione si applica anche al personale non laureato, proveniente dalle precedenti carriere direttive dei rispettivi ordinamenti. Il rapporto di lavoro del personale predirigenziale è regolato dal corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro che, per il biennio 2002-2003, disporrà delle risorse economiche già individuate dalle leggi finanziarie e dagli accordi vigenti. I dirigenti possono delegare ai predirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. Le disposizioni del presente articolo, che non si applicano al personale docente dei comparti scuola ed alta formazione e specializzazione artistica e musicale né al personale professionale del servizio sanitario nazionale, hanno effetto a partire dai contratti collettivi di lavoro relativi al quadriennio 2002-2005; l'ARAN realizza tutti gli adempimenti necessari per la loro corretta e tempestiva attuazione. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27"».

---

## 7.5

CUTRUFO

## 7.29

FALCIER

## 7.38

MAFFIOLI

## 7.71

TURRONI

**7.79**

IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire il capoverso «Art. 17-bis» con il seguente:*

«Art. 17-bis (Aree contrattuali dei quadri e dei professionisti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni). 1. – Sono costituite le aree contrattuali autonome dei quadri e dei professionisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni, relativamente a uno o più comparti.

2. Nell'area quadri è collocato il personale che svolge compiti di direzione di strutture, servizi, uffici e/o unità organizzative comunque denominate di livello non dirigenziale. Nell'area dei professionisti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni sono inquadrati le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgano attività tecnico-scientifica e di ricerca, oppure che comportino iscrizione ad albi professionali, di cui all'articolo 40, comma 2, che non rivestano qualifica dirigenziale.

3. Gli istituti normativi e il trattamento economico del personale inquadrato nelle predette aree sono definiti dalla contrattazione collettiva.

4. I dirigenti possono delegare alle categorie di cui al presente articolo parte dei compiti rientranti nelle proprie attribuzioni di cui all'articolo 17.

5. Al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 69, comma 3, possono conferirsi, ferme restando le attribuzioni indicate nel predetto articolo, funzioni di reggenza temporanea degli uffici riservati alla dirigenza sprovvisti di titolare nonché incarichi di collaborazione e supporto diretto a quest'ultima. Il trattamento giuridico ed economico del personale di cui sopra è disciplinato nell'ambito dell'area contrattuale riservata alla dirigenza, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non economici. Entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 28, la qualifica di dirigente è conferibile al suddetto personale nei limiti del 50 per cento annuo dei (dirigenti) dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici. La qualifica è attribuita sulla base di graduatorie formate da ciascuna amministrazione interessata tenuto conto dei titoli di servizio posseduti dagli aspiranti."».

**7.37**

BERGAMO

**7.53**

MAGNALBÒ

**7.106**

MAFFIOLI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: "Art. 17-bis (Vicedirigenza o Quadri). 1. La contrattazione collettiva dei comparti del pubblico impiego disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza, nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri, oltre a quelli della posizione C1 per i quali l'amministrazione di appartenenza ritenga sussistere i requisiti di cui alla legge n. 190 del 1985, che abbia maturato complessivamente due anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento, oltre alla VII per le unità per le quali l'Amministrazione ritenga sussistere i requisiti di cui alla legge n. 190 del 1985. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in presenza degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedura concorsuale per l'accesso alla *ex* carriera direttiva. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La disposizione di cui al comma 1, si applica, ove compatibile, al personale dipendente di altre Amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C1, C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con atto del rappresentante *pro-tempore* dell'amministrazione di riferimento.

3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è definita in sede di contrattazione collettiva sulla base di un atto di indirizzo dei comitati di settore relativi ai singoli comparti di negoziazione, all'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). In sede di prima applicazione dell'area di cui al presente articolo non sono previste risorse aggiuntive, utilizzando a tale scopo i fondi per la remunerazione delle «posizioni organizzative», o quadri, così come previsti dagli ordinamenti dei singoli comparti di contrattazione. Nella fase contrattuale economica successiva sarà istituita un'apposita area di contrattazione, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni, i cui fondi per remunerare le posizioni dei vicedirigenti o quali saranno aggiuntivi rispetto a quelli previsti per gli stessi rinnovi contrattuali".».

**7.40**

MAGNALBÒ

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Dopo l'articolo 17 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, è inserito il seguente:

"Art. 17-bis. (Vicedirigenza) 1. Nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto Ministeri, e di altri comparti equivalenti del pubblico

impiego, ad esclusione di Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e Città metropolitane, è istituita l'area della vicedirigenza nella quale è inquadrato, nella qualifica di vicedirigente, secondo un ordine di priorità, il personale laureato appartenente all'area C, nonché il personale laureato che si trova, all'entrata in vigore della presente legge, in posizione apicale, nell'area immediatamente precedente alla dirigenza, con almeno quattro anni di servizio nella stessa, dei rispettivi comparti e categorie equiparate.

2. In sede di prima applicazione, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla *ex* carriera direttiva. Al personale inquadrato nella predetta area vicedirigenziale è attribuita una retribuzione dell'area contrattuale della vicedirigenza. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17".».

---

### 7.30

MORRA

*Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente: «Art. 17-bis (Vicedirigenza). 1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area di vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C1, C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VII, VIII e IX del precedente ordinamento e che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che in possesso degli altri requisiti richiesti sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla *ex* carriera direttiva nonché al personale non laureato che abbia maturato 20 anni di anzianità nella qualifica VII. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.»*

---

### 7.67

TURRONI

*Al comma 3, capoverso, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area di vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VII, VIII e IX del precedente ordinamento e che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti. In sede di prima applicazione la

disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che in possesso degli altri requisiti richiesti sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla *ex* carriera direttiva nonché al personale non laureato che abbia maturato 20 anni di anzianità nella qualifica VII. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenenti alle posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27».

---

#### 7.41

CURTO

*Al comma 3, capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area di vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C1, C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VII, VIII e IX del precedente ordinamento e che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che in possesso degli altri requisiti richiesti sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla *ex* carriera direttiva nonché al personale non laureato che abbia maturato 20 anni di anzianità nella qualifica VII. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17. ».

---

#### 7.51

MAGNALBÒ

*Al comma 3, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole da: «la contrattazione collettiva» fino a: «l'istituzione di» con le parole: «nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 2, è istituita».*

---

**7.75**

BATTISTI, PETRINI, DENTAMARO

*Al comma 3, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole: «del comparto Ministeri» con le parole: «dei comparti del pubblico impiego».*

---

**7.8**

PROVERA, MONTI

*Al comma 3, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole: «posizioni C2 e C3» con le parole: «posizioni C1, C2 e C3».*

---

**7.44**

MAGNALBÒ

*Al comma 3, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole: «alle posizioni C2 e C3» con le parole: «all'area C».*

---

**7.77**

BATTISTI, PETRINI

*Al comma 3, capoverso, nel comma 1, dopo le parole: «C2 e C3,» inserire le seguenti: «del comparto Ministeri, oltre a quello della posizione C1 per il quale l'amministrazione ritenga sussistere i requisiti di cui alla legge n. 190 del 1985».*

---

**7.45**

MAGNALBÒ

*Al comma 3, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole: «qualifiche VIII e IX» con le parole: «qualifiche VII, VIII, e IX».*

---

**7.7**

PROVERA, MONTI

*Al comma 3, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole: «qualifiche VIII e IX» con le parole: «qualifiche VII con laurea, VIII, e IX».*

---

**7.112**

EUFEMI

*Al comma 3, capoverso, nel comma 1, dopo le parole: «precedente ordinamento» inserire le seguenti: «ovvero sia in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'articolo 28, comma 2, lettera b)».*

---

**7.1**

EUFEMI

**7.12**

GIULIANO, IZZO

**7.15**

IL GOVERNO

**7.27**

MAFFIOLI

**7.42**

MAGNALBÒ

**7.43**

CURTO

*Al comma 3, capoverso «Art. 17-bis, nel comma 1, sopprimere le parole: «e che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti».*

---

**7.72**

BOSCETTO

*Al comma 3, capoverso, nel comma 1, sopprimere le parole: «e che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti»; alla fine del secondo periodo sopprimere le parole: «per l'accesso alla ex carriera direttiva».*

---

**7.60**

FALCIER

*Al comma 3, capoverso, nel comma 1, dopo le parole: «del precedente ordinamento» sostituire: «e» con «o».*

---

**7.76**

BATTISTI, PETRINI

*Al comma 3, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole «e che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti» con le seguenti: «, o nella settima qualifica per le unità per le quali l'amministrazione ritenga sussistere i requisiti di cui alla legge n. 190 del 1985».*

---

**7.18**

PELLEGRINO, MAFFIOLI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 1, dopo le parole: «che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti» aggiungere le seguenti: «nonché il personale risultato idoneo in seguito a concorsi banditi, per l'accesso alla dirigenza, dall'amministrazione di appartenenza».*

---

**7.62**

BRIGNONE

*Al comma 3, capoverso, nel comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

---

**7.70**

TURRONI

**7.73**

SALZANO

*Al comma 3, capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

---

**7.46**

CURTO

*Al comma 3, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «si estende», inserire le seguenti: «al personale laureato proveniente dalla ex carriera direttiva, assunta con ordinamento speciale, nonché».*

---

**7.88**

D'IPPOLITO

*Al comma 3, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «non laureato» fino a «carriera direttiva» con le seguenti: «non laureato appartenente alla VIII qualifica funzionale che, in possesso degli altri requisiti richiesti, abbia maturato non meno di 25 anni di anzianità nell'ex carriera direttiva».*

---

**7.54**

MAGNALBÒ

*Al comma 3, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, dopo le parole «al personale non laureato», inserire le seguenti: «che appartenga alla posizione economica C3 dal febbraio 1999 ed alla corrispondente qualifica IX del precedente ordinamento dal gennaio 1987».*

---

**7.87**

OGNIBENE

*Al comma 3, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, dopo le parole «al personale non laureato», inserire le seguenti: «che sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica mediante specifici corsi di riqualificazione e non appena avrà maturato i cinque anni di anzianità nella qualifica entro il 31/12/2006 e».*

---

**7.50**

MAGNALBÒ

*Al comma 3, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato», inserire le seguenti: «idoneo a concorso per dirigente in base a graduatoria pubblica negli ultimi cinque anni o».*

---

**7.92**

IL RELATORE

*Al comma 3, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, sostituire le parole «concorsi pubblici», con le seguenti parole: «procedure concorsuali».*

---

**7.47**

MAGNALBÒ

**7.86**

FASOLINO, IZZO, GIRFATTI, GIULIANO

*Al comma 3, capoverso, nel comma 1, dopo le parole «di concorsi pubblici», sopprimere le seguenti: «per l'accesso alla ex carriera direttiva».*

---

**7.107**

IL RELATORE

*Al comma 3, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «anche speciale».*

---

**7.19**

CARUSO Luigi

*Al comma 3, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ex carriere speciali».*

---

**7.48**

MAGNALBÒ

*Al comma 3, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero siano stati inquadrati nella predetta carriera ope legis».*

---

**7.4**

EUFEMI

*Al comma 3, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero sia titolare, alla data del 1° gennaio 2002, di posizione organizzativa di cui al CCNL dell'amministrazione di appartenenza.»*

---

**7.20**

MAFFIOLI

*Al comma 3, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed equiparate»; nel comma 3, sopprimere le parole: «successivo a quello».*

---

**7.2**

EUFEMI

*Al comma 3, capoverso, nel comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed equiparate».*

---

**7.49**

MAGNALBÒ

*Al comma 3, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: «appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3», con le seguenti: «appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni dell'area C».*

---

**7.9**

PROVERA, MONTI

*Al comma 3, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole «posizioni C2 e C3» con le seguenti: «C1 con laurea, C2 e C3».*

---

**7.59**

VISERTA Costantini

*Al comma 3, capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è definita in sede di contrattazione collettiva sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ad iniziare dal periodo contrattuale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La retribuzione dei vice dirigenti sarà pari al 90 per cento della retribuzione tabellare dei dirigenti di seconda fascia. La dotazione organica della qualifica predirigenziale è stabilita in misura pari a quella prevista per la dotazione organica del personale dirigente aumentata di una percentuale non inferiore al 50 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, dopo le parole «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» inserire le seguenti: «nonché il personale ex IX livello del precedente ordinamento dei ministeri e delle altre amministrazioni».*

---

**7.200**

IL RELATORE

*Al comma 3, capoverso 3, dopo le parole: «L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi».*

---

**7.66**

EUFEMI

*Al comma 3, capoverso, nel comma 3, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui ai commi precedenti».*

---

**7.23**

MAFFIOLI

*Al comma 3, capoverso, nel comma 3, dopo la parola «(ARAN)» inserire le seguenti parole: «. Il rapporto di lavoro del personale vicedirigente è regolato dal corrispondente contratto collettivo che, per il biennio 2002-2003 disporrà delle risorse economiche già individuate dalle leggi finanziarie vigenti; le disponibilità economiche spettanti al personale destinatario saranno utilizzate nell'ambito del contratto della vicedirigenza anziché nell'ambito del contratto del comparto».*

---

**7.61**

FALCIER

*Al comma 3, capoverso, nel comma 3, dopo le parole «ad iniziare», aggiungere le seguenti: «ai soli fini economici».*

---

**7.24**

MAFFIOLI

*Al comma 3, capoverso, nel comma 3, sostituire le parole « periodo contrattuale» con le seguenti «biennio contrattuale economico».*

---

**7.52**

CURTO

*Al comma 3, capoverso, nel comma 3, sopprimere le parole «successivo a quello».*

---

**7.110**

MAFFIOLI, CHERCHI, PELLEGRINO

*Al comma 3, dopo il capoverso, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-ter. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 2, è istituita "l'area dei professionisti" nella quale sono inquadrati, con decorrenza 1° gennaio 2002, le figure dell'Area «C» appartenenti attualmente alla VII, VIII, IX qualifica funzionale che, in base alla laurea, svolgono attività comportanti l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione ad albi professionali. L'area costituisce, insieme alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel pieno rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Al personale inquadrato nella predetta area è attribuita una retribuzione tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dei professionisti dipendenti».

---

**7.109**

MAFFIOLI, SODANO Calogero, EUFEMI

*Al comma 3, dopo il capoverso «Art. 17-bis», aggiungere il seguente:*

«Art. 17-ter – 1. Gli ispettori, i direttori, nonché il personale attualmente inquadrato in posizione economica C5, ex 9<sup>a</sup> qualifica funzionale e gli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e direttori di divisione sono inquadrati in soprannumero nella dirigenza. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile».

*Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'art. 17 ter inserito ai sensi del comma 3 si applica ai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.*

---

**7.111**

MAFFIOLI

*Al comma 3, dopo il capoverso «Art. 17-bis», aggiungere il seguente:*  
«Art. 17-ter – 1. Gli ispettori, i direttori, nonché il personale attualmente

inquadrate in posizione economica C5, ex 9 qualifica funzionale e gli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e direttori di divisione sono inquadrati in soprannumero nella dirigenza».

---

**7.94**

BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE

*Sopprimere il comma 4.*

---

**7.22**

MAFFIOLI

**7.56**

MAGNALBÒ

**7.83**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «I professionisti degli enti pubblici non economici già individuati quali destinatari del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza degli enti pubblici non economici sottoscritto l'11 ottobre 1996, i ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca già individuati quali destinatari del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza degli enti pubblici di ricerca sottoscritto il 5 marzo 1998, nonché il personale di cui all'articolo 69, comma 3 del presente decreto costituiscono, senza onere aggiuntivo di spesa a carico delle Amministrazioni interessate, assieme alla dirigenza, in separate sezioni, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni».

---

**7.28**

MAFFIOLI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «I professionisti degli enti pubblici non economici già individuati quali destinatari del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza degli enti pubblici non economici sottoscritto l'11 ottobre 1996 ed i ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca già individuati quali destinatari del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza degli enti pubblici di ricerca sottoscritto il 5 marzo 1998 costituiscono, senza onere aggiuntivo di spesa a carico delle Amministrazioni interessate, assieme alla dirigenza, in separate sezioni, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni».

---

**7.6**

MONTINO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. I funzionari di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 88 del 1989, ricompresi nell'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001, costituiscono – senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle Amministrazioni interessate – assieme alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel pieno rispetto della distinzione di ruolo e funzioni».

---

**7.32**

MAFFIOLI

**7.55**

MAGNALBÒ

*Al comma 4, prima della parola: «professionisti», inserire le seguenti: «I ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca e gli altri».*

*Conseguentemente, alla fine del comma, dopo le parole: «ruolo e funzioni», aggiungere il seguente periodo: «All'ultimo periodo del mede-*

simo comma 2 dopo «figure professionali», sono inserite le parole: «diverse da quelle di cui ai precedenti periodi del presente comma».

---

**7.90**

NOVI, LAURO

*Al comma 4, sostituire le parole da: «I professionisti degli enti pubblici», fino alla fine del comma, con le seguenti: «I professionisti dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, costituiscono aree contrattuali separate in ogni singolo comparto. In deroga ai limiti di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le organizzazioni maggiormente rappresentative delle singole categorie di professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ammesse alla stipulazione di accordi, anche decentrati, inerenti alla contrattazione nelle suddette aree separate».*

---

**7.65**

EUFEMI

*Al comma 4, sostituire le parole da: «I professionisti» fino a: «funzionale» con le seguenti: «Le specifiche tipologie professionali della dirigenza, i professionisti e i medici degli enti pubblici non economici e i ricercatori e tecnologi della ricerca, costituiscono con il primo rinnovo contrattuale stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**7.81**

IL RELATORE

*Al comma 4, sostituire le parole: «I professionisti» con le seguenti: «I ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca e gli altri professionisti».*

---

**7.17**

MAFFIOLI, CHERCHI, PELLEGRINO

*Al comma 4, dopo le parole: «X qualifica funzionale» inserire le seguenti: «e quelli delle equiparate qualifiche funzionali del comparto ministeri».*

---

**7.78**

PETRINI, BATTISTI, DENTAMARO

*Al comma 4, dopo le parole: «qualifica funzionale,» inserire le seguenti: «e i funzionari di cui all'articolo 15, comma 1 della legge n. 88 del 1989, già ricompresi nell'articolo 69, comma 3,1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».*

---

**7.91**

IL RELATORE

*Al comma 4, dopo le parole: «alla X qualifica funzionale», inserire le seguenti: «ed i funzionari di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88,».*

---

**7.108**

IL RELATORE

*Al comma 4, dopo le parole: «X qualifica funzionale,» inserire le seguenti: «i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca».*

---

**7.108 (nuovo testo)**

IL RELATORE

*Al comma 4, dopo le parole: «X qualifica funzionale,» inserire le seguenti: «i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca compresi quelli dell'Enea».*

---

**7.35**

VILLONE

**7.84**

IL RELATORE

*Al comma 4, dopo le parole: «X qualifica funzionale», inserire le seguenti: «ed i ricercatori e tecnologi degli enti pubblici».*

---

**7.82**

IL RELATORE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «All'ultimo periodo del medesimo comma 2, dopo le parole:«figure professionali» sono inserite le seguenti parole: «diversa da quelle di cui ai precedenti periodi del presente comma».

---

**7.36**

VILLONE

**7.80**

IL RELATORE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Non si applicano all'ENEA le disposizioni di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

---

**7.39**

BUCCIERO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: "Art. 19-bis. (Norme di adeguamento degli enti pubblici non economici) – 1. I coordinatori generali, i coordinatori centrali ed i coordinatori regionali dell'Area Professionale Tecnico-Edili-

zia degli enti pubblici non economici previdenziali, in possesso della laurea in ingegneria o architettura e di incarico di coordinamento formalmente conferito alla data del 1° giugno 2000 a seguito di selezione concorsuale, sono inquadrati nei ruoli della dirigenza con le medesime qualifiche previste in ciascun ente, rispettivamente, per i dirigenti di struttura centrale complessa, per i dirigenti preposti ad uffici centrali e per i dirigenti preposti ad uffici regionali.

2. Entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, gli Enti pubblici non economici previdenziali modificano i rispettivi regolamenti di organizzazione procedendo a riservare nei propri funzionigramma un numero di posti-funzione dirigenziali pari al contingente previsto in organico per i coordinatori generali, centrali e regionali da reinquadrare come previsto al comma 1, ed a sopprimere un equivalente contingente nell'organico dei professionisti dell'Area Tecnico-Edilizia già inquadrati nella ex 10<sup>a</sup> qualifica funzionale.

3. L'inquadramento di cui al comma 1 si applica in ciascun Ente ai fini della compensazione sul piano finanziario.

4. Il possesso del requisito dell'anzianità di dieci anni nel Ruolo Professionale Tecnico-Edilizio costituisce titolo equipollente di ammissibilità ai pubblici concorsi per la copertura dei posti-funzioni dirigenziali di cui al comma 1 resisi vacanti.

---

## 7.26

MAFFIOLI

*Aggiungere, in fine il seguente comma:*

«4-bis. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: "Art. 19-bis. (Norme di adeguamento degli enti pubblici non economici) – 1. I coordinatori generali, i coordinatori centrali ed i coordinatori regionali dell'Area Professionale Tecnico-Edilizia degli enti pubblici non economici previdenziali, in possesso della laurea in ingegneria o architettura e di incarico di coordinamento formalmente conferito alla data del 1° giugno 2000 a seguito di selezione concorsuale, sono inquadrati nei ruoli della dirigenza con le medesime qualifiche previste in ciascun ente, rispettivamente, per i dirigenti di struttura centrale complessa, per i dirigenti preposti ad uffici centrali e per i dirigenti preposti ad uffici regionali.

2. Entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, gli Enti pubblici non economici previdenziali modificano i rispettivi regolamenti di organizzazione procedendo a riservare nei propri funzionigramma un numero di posti-funzione dirigenziali pari al contingente previsto in organico per i coordinatori generali, centrali e regionali da reinquadrare come previsto al comma 1, ed a sopprimere un equivalente contingente

nell'organico dei professionisti dell'Area Tecnico-Edilizia già inquadrati nella ex 10<sup>a</sup> qualifica funzionale.

3. L'inquadramento di cui al comma 1 si applica in ciascun Ente rendendo indisponibile un numero di posizioni di funzione dirigenziale equivalente al contingente di professionisti da reinquadrare, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti già esistenti presso ciascun Ente ai fini della compensazione sul piano finanziario.

4. Il possesso del requisito dell'anzianità di dieci anni nel Ruolo Professionale Tecnico-Edilizio costituisce titolo equipollente di ammissibilità ai pubblici concorsi per la copertura dei posti-funzioni dirigenziali di cui al comma 1 resisi vacanti".».

---

## 7.89

IZZO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«All'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«4. Il personale amministrativo di ruolo dipendente dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale esperto (categoria D – livello DS) o di collaboratore amministrativo professionale (categoria D) secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità del quadriennio 1998-2001, in possesso di diploma di laurea e di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nei suddetti profili professionali e corrispondenti alle precedenti denominazioni di collaboratore amministrativo coordinatore e di collaboratore amministrativo, è inquadrato nella posizione funzionale di Dirigente amministrativo di cui al presente articolo.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale di cui al comma 4-bis del presente articolo verrà corrisposto il trattamento economico stabilito per la Dirigenza Amministrativa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio 2002-2005".».

---

## 7.57

MAGNALBÒ

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale vincitore di concorso pubblico bandito entro il 31 dicembre 1990 per il profilo professionale di Consigliere o equivalente, in possesso del

diploma di laurea, che successivamente abbia superato il corso di formazione per funzionari della ex carriera direttiva organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene collocato, in ordine di anzianità di servizio continuativa nella qualifica posseduta, dal 1 gennaio 2002 nella posizione economica immediatamente superiore, fino alla concorrenza dei posti disponibili nella dotazione organica. L'onere relativo ai predetti inquadramenti resta a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione del contratto scaduto, se disponibili o non ancora utilizzati, o di quello in vigore, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, nonché degli eventuali stanziamenti di fondi unici andati in perenzione al 31 dicembre 2001 o precedenti».

---

**7.58**

MAGNALBÒ

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. I professionisti dipendenti dalle Amministrazioni Pubbliche di cui al secondo comma, dell'articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 costituiscono aree contrattuali separate in ogni singolo comparto. In deroga ai limiti di cui al primo comma dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le organizzazioni maggiormente rappresentative delle singole categorie di professionisti di cui al secondo comma dell'articolo 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono ammesse alla stipulazione di accordi, anche decentrati, inerenti alla contrattazione nelle suddette aree separate».

---

**7.85**

IZZO, GIRFATTI, GIULIANO, FASOLINO, LAURO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. – All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quinto periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «I professionisti degli enti pubblici e delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 29 del 1993, inquadrati con profilo professionale relativo allo svolgimento di mansioni che richiedono, in aggiunta alla laurea, l'iscrizione ad albi, costituiscono, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni».

---

**7.64**

EUFEMI

*Al comma 3, capoverso, nella rubrica dell'Art. 17-bis dopo la parola «Vicedirigenza», aggiungere le seguenti parole: «e specifiche tipologie professionali della dirigenza».*

---

**Art. 9****9.100**

IL RELATORE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«3-bis. Gli incarichi di cui al comma 3 non danno luogo all'attribuzione di alcuna indennità o emolumento comunque denominato, da parte delle amministrazioni pubbliche italiane».*

---

**Art. 10****10.3**

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**10.2**

IL GOVERNO

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sono disciplinati», inserire le seguenti: «tenendo conto delle peculiarità ordinamentali della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle singole amministrazioni».*

---

**10.1**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La contrattazione collettiva provvede alla disciplina attuativa delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7, le quali si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente all'articolo 7, comma 3, capoverso 17-bis, nel comma 3, sopprimere le parole: «ad iniziare dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione».*

---

**Art. 11****11.1**

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

*Sopprimere l'articolo.*

---

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 14 MARZO 2002

**39<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PROVERA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(673) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999*

*(Seguito e conclusione dell'esame)*

Si riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 12 marzo scorso.

Il sottosegretario VENTUCCI, con riferimento ai quesiti rivoltigli nella scorsa seduta dalla senatrice de Zulueta, fa presente che, sulla base delle informazioni da lui raccolte, i documentari potranno essere assimilati, ai fini dell'applicazione dell'Accordo oggetto della ratifica, alle opere filmiche.

La senatrice DE ZULUETA prende atto con soddisfazione di quanto testè dichiarato dal Sottosegretario.

Il presidente PROVERA avverte che sono pervenuti i pareri della 1<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup> e della 7<sup>a</sup> Commissione, il primo dei quali di nulla osta, il secondo favorevole – subordinatamente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione di un emendamento di riformulazione della clausola di copertura finanziaria – ed il terzo favorevole, con osservazioni delle quali dà conto sommariamente.

Presenta quindi l'emendamento 3.1, diretto a recepire le indicazioni contenute nel parere testé richiamato della 5<sup>a</sup> Commissione.

Si passa alle votazioni.

Dopo che su di esso ha espresso parere favorevole il sottosegretario VENTUCCI ed è stata verificata la presenza del numero legale, posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.1 e, quindi, l'articolo 3, nel testo emendato.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 673, come emendato.

*(742) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999*

*(821) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati)

Si riassume l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 12 marzo scorso.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore, con separate votazioni, il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione dei disegni di legge nn. 742 e 821.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 673****Art. 3****3.1**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7.230 euro annui ogni quadriennio a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 14 MARZO 2002

**95<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Maria Teresa Armosino*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI rileva che la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno richiede un esame approfondito che, tuttavia, non è reso possibile a causa dell'esiguità del tempo a disposizione e dell'urgenza di procedere all'espressione di pareri in sede di Sottocommissione. Propone, pertanto, di rinviare l'esame dei provvedimenti in questione alle sedute da convocarsi per la prossima settimana.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 14 MARZO 2002

**66<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: seguito dell'audizione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e audizione del sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono**

Il presidente ASCIUTTI comunica preliminarmente che, a causa di un sopraggiunto impedimento dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, il previsto seguito della loro audizione non potrà avere luogo nel corso della seduta odierna.

Egli introduce quindi l'audizione del sottosegretario Bono, che invita a svolgere una esposizione sui nuovi modelli di tutela e valorizzazione delle attività culturali.

Ha quindi la parola il sottosegretario BONO, il quale precisa che il Ministero è impegnato nella valutazione dell'impatto che la nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione avrà sul settore delle attività culturali, le cui promozione e organizzazione, secondo appunto il riformato disposto costituzionale, rientrano fra le materie di legislazione concorrente. Si pone quindi l'esigenza di riflettere in maniera più approfondita sulle modalità attraverso le quali esplicitare concretamente l'attività legislativa concorrente in materia, dal momento che – come emerso anche dall'audizione del ministro La Loggia – le attività culturali presuppongono momenti di gestione unitaria a livello nazionale, non potendosi frazionare, per molteplici aspetti, a livello regionale e locale.

Il RAPPRESENTANTE del Governo si sofferma poi sull'organizzazione del Ministero che, per quanto concerne le attività culturali, prevede due direzioni generali, rispettivamente per lo spettacolo dal vivo e per il cinema. Riguardo al primo di questi due comparti, egli informa che la parte più rilevante del sostegno finanziario dello Stato è diretta in favore dell'attività delle tredici fondazioni lirico-sinfoniche attualmente esistenti, alle quali va circa il 50 per cento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). L'utilizzazione di tali risorse peraltro può essere ottimizzata solo se fondata su criteri unitari e omogenei. Le fondazioni si avvalgono del resto di un personale stabile di 5.500 addetti, fra artisti e tecnici.

Il Sottosegretario dà poi dettagliatamente conto dei meccanismi che presiedono alla concessione di contributi statali per i settori dei circhi e dello spettacolo viaggiante, della prosa, delle attività musicali e della danza. In proposito, egli specifica puntualmente quali soggetti abbiano diritto a richiedere il contributo e per quali finalità quest'ultimo possa essere effettivamente concesso, precisando che i sussidi dello Stato non sono rivolti in generale ai singoli eventi culturali, ma ai soggetti che ne fanno richiesta per il sostegno alla loro attività complessiva. Dopo aver fornito alcune specifiche informazioni anche sul ruolo svolto dalle commissioni consultive preposte ai singoli settori, egli sottolinea come anche in questo caso si affermi l'esigenza di una gestione unitaria dei contributi pubblici sulla base di una valutazione complessiva dello svolgimento di tali attività nel panorama nazionale.

Una gestione unitaria del sostegno pubblico è del resto richiesta anche nel settore cinematografico, in merito al quale egli illustra il funzionamento dei meccanismi di contribuzione. Andrebbero semmai riviste, ad avviso del Sottosegretario, alcune competenze rimaste in capo alla direzione generale competente del Ministero, che ad esempio può disporre la concessione di contributi per l'apertura di sale cinematografiche, funzione che sembra più logico assegnare agli enti territoriali.

Quanto all'attività di promozione a vantaggio della produzione cinematografica, al fine di tracciare meglio i confini che delimitano le rispettive competenze dello Stato e delle regioni nell'ambito della legislazione concorrente, occorre distinguere fra l'attività che abbia valenza nazionale e anche internazionale e quella a carattere più localistico. Riguardo a ciò, rende noto che è stata recentemente avviata un'iniziativa comune con i Ministeri delle attività produttive e delle comunicazioni per rivedere i meccanismi di promozione della cinematografia nazionale, al fine di consentire la migliore utilizzazione possibile delle risorse. L'attività di promozione è infatti molto onerosa ma, a fronte delle consistenti risorse impiegate a tale scopo, i risultati appaiono deludenti, considerata la preponderanza della produzione cinematografica straniera distribuita sul territorio nazionale.

L'orientamento del Governo in relazione alla riforma del settore si è del resto già espresso attraverso la proposta legislativa concretizzatasi nella formulazione dell'articolo 9 del disegno di legge n. 905, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza

del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici», attualmente all'esame dell'Aula. Il testo in questione, infatti, nel concedere una delega legislativa al Governo, indica tra i principi e i criteri direttivi cui esso deve attenersi la ridefinizione delle modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, la razionalizzazione degli organismi consultivi e delle relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti, lo snellimento delle procedure di liquidazione dei contributi e la ridefinizione delle modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi, l'adeguamento dell'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore, la riforma del sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi.

Egli conferma inoltre che il Governo è interessato all'adozione di interventi legislativi settoriali e in tal senso concorda con l'indirizzo manifestato nella seduta di ieri dal presidente Asciutti (relatore sui disegni di legge sullo spettacolo), secondo cui l'attività della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato sarà prevalentemente rivolta all'introduzione di una nuova disciplina per il teatro, per la danza, per i circhi e per lo spettacolo viaggiante, restando all'altro ramo del Parlamento il compito di riformare i settori della musica e del cinema. In ogni caso, riguardo all'insieme delle attività culturali, è opportuno definire quanto prima con chiarezza gli ambiti di rispettivo intervento dello Stato e delle regioni nelle materie che l'articolo 117 della Costituzione assegna alla legislazione concorrente. Da parte sua il Governo non intende sottrarre sfere di competenza alle regioni ed è semmai sua preoccupazione precipua utilizzare al meglio le risorse disponibili per i settori che spettano alla legislazione statale, così da garantire alle attività culturali un valido sostegno a livello nazionale ed anche internazionale.

Nel dibattito interviene la senatrice ACCIARINI, la quale osserva che le modifiche introdotte al Titolo V della Carta fondamentale dalla legge costituzionale n. 3 dello scorso anno impongono un significativo adeguamento dei processi legislativi ed amministrativi, tanto più nelle materie rimesse alla legislazione concorrente di Stato e regioni fra le quali rientra la valorizzazione dei beni culturali. Per quanto riguarda poi le attività culturali, la questione diventa ancor più sottile, atteso che parte della dottrina intende la riserva statale in tema di tutela riferita ai soli beni culturali, mentre un'altra interpretazione le considera quali beni culturali immateriali e quindi assoggettate alla medesima disciplina.

Resta comunque fermo il dovere dello Stato di assicurare gli strumenti di tutela, elaborando peraltro anche in questo campo forme di coordinamento con le regioni, nonché di dettare i principi fondamentali che consentano l'esercizio della legislazione concorrente delle regioni per le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

A fronte di questo complesso schema, è dunque comprensibile e per alcuni versi anche apprezzabile la preoccupazione manifestata dal Governo nel porre mano all'adeguamento istituzionale. Con tale intenzione confligge tuttavia l'avanzata fase di discussione del disegno di legge n. 905, recante riforma dell'organizzazione di Governo, in cui è contenuta una norma (articolo 9) che delega l'Esecutivo – senza peraltro fissare in maniera sufficientemente analitica i principi e criteri direttivi richiesti dalla Costituzione per l'esercizio della delega legislativa – ad un ampio intervento in materia di beni culturali, del tutto incurante del percorso indicato dalla legge costituzionale n. 3.

Chiede pertanto chiarimenti al sottosegretario Bono in ordine a tale delicato profilo che, a suo giudizio, investe non solo scelte politiche ma anche e soprattutto scelte istituzionali.

Il senatore D'ANDREA esprime soddisfazione per la scelta di indirizzare l'indagine conoscitiva in corso anche verso il settore delle attività culturali, in considerazione della sempre più avvertita esigenza di una stretta integrazione fra le attività svolte dall'ex Ministero per i beni culturali e ambientali e le attività dello spettacolo, tanto più alla luce del nuovo quadro istituzionale delineato dalla legge n. 3.

Al riguardo, egli si rallegra per l'intenzione manifestata dal Governo di procedere con decisione con le leggi di settore dello spettacolo; essa indebolisce tuttavia, a suo giudizio, le ragioni sottese alla delega recata dall'articolo 9 del disegno di legge n. 905, nonostante l'interpretazione minimalista che di essa offre il Governo. Benché tale delega sia infatti limitata, a giudizio del Governo, all'esigenza di ridefinire le sedi consultive competenti ad esprimersi sull'erogazione dei contributi, occorre pur sempre che essa non introduca elementi di contraddittorietà nell'iniziativa legislativa.

L'esame delle leggi di settore sullo spettacolo potrebbe infatti condurre a negare l'opportunità stessa di una sede consultiva per l'esame delle domande di contributo, quanto meno nell'articolazione attuale, ovvero far emergere l'esigenza di un organismo diverso, magari di carattere unitario. In tal caso, sarebbe stato illogico essersi impegnati in uno sforzo destinato ad esaurirsi nel corso di una stagione.

Egli ricorda poi il parere reso dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome sul disegno di legge n. 905, decisamente contrario all'articolo 9 atteso che, a giudizio della Conferenza, le attività di spettacolo non sono assimilabili ad attività culturali e sarebbero pertanto rimesse alla legislazione esclusiva delle regioni. Anche senza accedere a tale interpretazione, resta comunque fortemente discutibile attribuire una delega al Governo su un aspetto marginale di una materia quanto meno rimessa alla legislazione concorrente, senza dare priorità agli interventi di settore.

Avviandosi alla conclusione, egli rappresenta il disagio del settore dello spettacolo di fronte alle continue modifiche della normativa sui benefici, che pure era stata opportunamente impostata su base triennale al

fine di porre tale settore in condizioni di parità in sede europea. Sollecita pertanto il Governo e la sua maggioranza ad esprimere un indirizzo strategico unitario e coordinato, anche al fine di dare certezze al settore.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario BONO, il quale nega anzitutto che l'articolo 9 del disegno di legge n. 905 sia contraddittorio rispetto agli indirizzi professati dal Governo. Esso si pone infatti l'obiettivo di risolvere urgentemente problematiche specifiche, senza interferire con le normative di settore, come egli stesso ha avuto modo di affermare nel corso del dibattito in Commissione del disegno di legge n. 905. I meccanismi di erogazione dei contributi al settore dello spettacolo manifestano del resto carenze sulle quali occorre intervenire tempestivamente, così come occorre mettere il Governo in condizioni di poter individuare i soggetti ritenuti più idonei alla gestione dei meccanismi stessi. Né le nomine finora fatte dal Governo in carica possono dirsi caratterizzate da una specifica appartenenza politica, essendo l'Esecutivo al contrario impegnato nell'assicurare una maggiore qualità nella produzione culturale rispetto alla gestione passata.

Si tratta del resto di esigenze cui fare fronte con sollecitudine, onde poter imprimere fin d'ora un diverso indirizzo di Governo. Analogo impegno sarà assicurato anche all'approvazione delle leggi di settore, che l'ex maggioranza di centro-sinistra – pur professandosi più genuina rappresentante delle istanze culturali – non è peraltro riuscita a condurre in porto.

Quanto poi al parere reso dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome sul disegno di legge n. 905, egli osserva che mentre taluni profili di politica culturale (come ad esempio la promozione di eventi di spettacolo) possono senz'altro rientrare nell'autonomia regionale, altri (quali il sostegno alla cultura e la tutela del pluralismo nell'offerta culturale) devono invece avere una unitarietà di gestione che solo lo Stato può assicurare.

Egli risponde poi al senatore D'Andrea, convenendo sul disagio del mondo dello spettacolo a fronte di una normativa in continua evoluzione. Al riguardo, nell'osservare che alcune modifiche sono state peraltro introdotte su richiesta degli operatori di settore, egli ritiene che il disagio testimoni l'insofferenza del settore rispetto ad una normativa spesso superata ovvero, in alcuni casi, addirittura inesistente. Ciò conferma l'esigenza della sollecita approvazione delle normative di settore, che possano dare certezza agli operatori assai più di regolamenti ministeriali soggetti a continue modifiche sulla base degli indirizzi politici dei vari Governi.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia il sottosegretario Bono e dichiara chiusa l'audizione. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 14 MARZO 2002

**49<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione del ministero dell'interno, prefetto Alessandro Pansa, il dirigente superiore della polizia di Stato, dottor Antonio De Luca e il vice questore aggiunto, dottoressa Rosanna Ferranti.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

### PROCEDURE INFORMATIVE

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza della circolazione stradale ed autostradale: audizione del Direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione del Ministero dell'interno**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Interviene il prefetto PANSA che, dopo aver ricordato che, ai sensi dell'articolo 11 del nuovo Codice della strada, il Ministro dell'interno è responsabile dei servizi di polizia stradale, osserva che il fenomeno della sicurezza stradale si articola in diverse componenti riguardanti il parco circolante, la rete viaria, la regolamentazione normativa ed il comportamento degli automobilisti. Illustra quindi una serie di dati concernenti i flussi di traffico che pongono l'Italia in una posizione particolare rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea: infatti, il numero dei veicoli circolanti è pari a 45 milioni e si registra il più alto rapporto tra veicoli e popolazione. Inoltre negli ultimi anni a fronte di un aumento del venti per cento delle immatricolazioni dei veicoli la rete viaria è stata oggetto di un incremento pari a solo il quattro per cento, con conseguente squilibrio infrastrutturale ulteriormente aggravato dal fatto che il traffico, sia merci che passeggeri, si concentra in gran parte su strada. Viaggiano infatti su gomma oltre il

sessantasei per cento delle merci e oltre il novantadue percent dei passeggeri. Secondo gli ultimi dati disponibili nell'anno 2000 si sono verificati circa 200.000 incidenti con oltre 6.000 decessi; la maggior parte degli incidenti risulta concentrata nell'ambito della viabilità urbana mentre il maggior numero di decessi si riscontra nella viabilità extraurbana. Le cause più frequenti dei sinistri sono rappresentate da guida distratta, eccesso di velocità e inosservanza della distanza di sicurezza. Dai dati disponibili, inoltre, si ricava che vi è una costante tendenza alla diminuzione degli incidenti sulla rete autostradale che assorbe circa il venticinque per cento di tutti i flussi. La ragione di questo *trend* dipende dal fatto che in autostrada il controllo è esclusivamente posto sotto la responsabilità della polizia stradale. Occorre in ogni modo accentuare l'attività di coordinamento al fine di evitare una disarticolazione dei controlli operati da più soggetti sulla rete stradale.

Al di là della componente infrastrutturale – che esige interventi nel medio-lungo periodo – nell'immediato sarebbe pertanto più efficace intervenire sui comportamenti, adottando una strategia di contrasto più sistematica verso le infrazioni, anche attraverso l'estensione di tecnologie che debbono essere finalizzate a ridurre l'infortunistica pur nel rispetto della *privacy*. In tal senso, l'estensione nell'uso delle tecnologie deve accompagnarsi a segnalazioni preventive, concentrarsi nelle aree di più alta incidentalità ed operare laddove è impossibile o pericoloso l'intervento da parte degli operatori di polizia. Sempre sul piano dei comportamenti illeciti da colpire un ruolo importante è certamente rivestito dalla normativa la quale spesso risulta poco chiara e di difficile applicazione; a tale riguardo sarebbe auspicabile che lo stesso codice della strada fosse limitato a poche disposizioni essenziali di carattere generale e fosse delegificata tutta la parte di dettaglio. Per quanto concerne il quadro sanzionatorio, inoltre, il sistema del doppio binario che prevede sia il ricorso al prefetto sia quello al giudice di pace rischia di comportare delle difformi applicazioni della normativa sanzionatoria che in taluni casi suscitano delle perplessità.

Un altro aspetto rilevante da curare riguarda l'approccio comunicativo che deve essere orientato sia ad una maggiore informazione sulla viabilità sia a una maggiore sensibilizzazione dell'utenza sui temi della sicurezza stradale. Su quest'ultimo obiettivo la polizia stradale sta producendo un forte impegno che vede la struttura coinvolta in alcuni progetti ed iniziative rivolte soprattutto alla popolazione giovanile.

In conclusione, ritiene che sul tema della sicurezza stradale le linee prioritarie di intervento si dovrebbero concentrare sui seguenti aspetti: un miglioramento delle conoscenze sul fenomeno circolatorio; la pianificazione e il potenziamento del coordinamento fra le varie forze preposte a compiti di polizia stradale; l'estensione del controllo remoto del traffico; la garanzia di una maggiore certezza nell'applicazione delle sanzioni; una maggiore diffusione delle informazioni sul traffico e la viabilità, con il potenziamento del ruolo del CCISS (Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale).

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato il prefetto Pansa per la sua relazione ricca di spunti di interesse ed elementi meritevoli di valutazioni approfondite, dà quindi la parola ai senatori che intendono avanzare eventuali richieste di chiarimenti.

Il senatore PESSINA, condividendo l'obiettivo di garantire una maggiore efficacia delle sanzioni, coglie l'occasione per suggerire di porre in risalto oltre all'approccio comunicativo, un approccio dimostrativo che, al fine di evitare il ripetersi delle infrazioni, dovrebbe vedere una maggiore presenza presso le strade degli operatori di polizia.

Il senatore Paolo BRUTTI, constatato che alcuni degli obiettivi indicati dal prefetto Pansa potrebbero essere suscettibili di una traduzione in termini di interventi normativi, si sofferma sul problema della semplificazione delle normative in tema di sicurezza stradale che si è riproposto di recente in occasione delle modifiche arretrate al nuovo codice della strada da parte del decreto legislativo n. 9 del 2002; infatti, soprattutto per quanto concerne le disposizioni sui nuovi limiti di velocità, si riscontra un indirizzo che sembra muoversi in direzione contraria rispetto a quella auspicata dallo stesso prefetto Pansa poiché l'innalzamento dei limiti di velocità a 150 chilometri orari è legato ad una serie di condizioni che di fatto rendono inapplicabile la disposizione.

Un'altra questione da sottolineare riguarda una maggiore presenza sulle strade delle forze di polizia, anche se, oltre ad una presenza fisica, si dovrebbe dare maggior spazio al telerilevamento; in tal senso, chiede le ragioni per le quali si riscontrano ancora delle difficoltà che impediscono una estensione di tali sofisticate strumentazioni. Infine, dai dati sulla incidentalità, sembrerebbe emergere che anche la rete autostradale risulta alquanto insicura perché, se è pur vero che su di essa si concentra soltanto il venti per cento degli incidenti, essa tuttavia assorbe oltre il 25 per cento di tutti i flussi di traffico.

Il senatore PEDRAZZINI manifesta l'esigenza di una presenza effettiva sulle strade delle forze di polizia che dovrebbe essere altresì accompagnata da un migliore rapporto con il cittadino nel senso che la polizia stradale, oltre che sul piano sanzionatorio, dovrebbe intervenire anche come sostegno all'utenza. Ricorda infine gli esiti positivi del coordinamento tra i differenti soggetti che espletano compiti di polizia stradale attuato in via sperimentale sulla rete stradale del lago di Como.

Il prefetto PANSA, rispondendo al senatore Pessina, sottolinea la validità dell'approccio dimostrativo, anche se una maggiore visibilità della polizia stradale può essere raggiunta soltanto attraverso il controllo remoto delle infrazioni, il trasferimento di alcune competenze ai privati come nel caso degli ausiliari del traffico, nonché rendendo maggiormente efficaci le sanzioni. Rispondendo poi al senatore Paolo Brutti, evidenzia che le nuove disposizioni sui limiti di velocità, pur con qualche contraddizione, corri-

spondono ad un principio condivisibile: che non sia possibile imporre un unico limite massimo di velocità dovunque. Per quanto concerne, invece, l'adozione dei controlli a distanza si sono registrati problemi di investimento e coordinamento che hanno impedito di estendere in modo più diffuso queste nuove tecnologie. Tiene inoltre a precisare che sulla rete autostradale la costante riduzione del numero degli incidenti, oltre a dipendere dalle caratteristiche degli stessi tracciati, è giustificata dal fatto che il controllo è posto nell'esclusiva responsabilità della polizia stradale, mentre in altri ambiti le competenze sono frazionate fra più autorità le quali non vantano una competenza specifica in materia di sicurezza stradale.

Infine, rispondendo al senatore Pedrazzini, ritiene fondamentale che si instauri un miglior rapporto tra i cittadini e la polizia stradale e sotto questo profilo si sono rivelate efficaci alcune iniziative che vedono coinvolte le forze di polizia sui temi della sensibilizzazione del mondo giovanile sulle tematiche della sicurezza. In ordine poi al ruolo delle informazioni sulla mobilità, sottolinea che deve essere potenziato il ruolo del CCISS affinché venga svolto un servizio pubblico rivolto a tutta l'utenza in modo più capillare. A tal fine, ricorda che presso il Ministero delle infrastrutture è stato costituito un gruppo di lavoro che sta studiando il rinnovo della convenzione con lo stesso CCISS.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato il prefetto Pansa, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad una prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 14 MARZO 2002

**47<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

RONCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Dozzo.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA***(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel 2001**

(Parere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee. Esame: parere favorevole con osservazioni)

Il relatore, senatore BONATESTA, rileva preliminarmente che le decisioni di maggior rilievo del Consiglio agricoltura dell'Unione europea nella sua attività relativa al 2001 sono da individuare nelle proroghe delle organizzazioni comuni di mercato (OCM) concernenti lo zucchero e l'olio d'oliva, nell'adozione di alcune misure di mercato delle carni bovine, nell'attenzione dimostrata verso le aziende biologiche e la produzione di proteine vegetali, ed infine nello sforzo di adattamento della politica agricola comune (PAC) alle nuove esigenze di carattere ambientale e sanitario in vista del nuovo negoziato multilaterale in sede WTO. La proroga fino al giugno 2006 dell'OCM riguardante lo zucchero consentirà all'Italia di conservare gli aiuti nazionali per i produttori delle zone meridionali, dove l'attività risulta meno competitiva in quanto penalizzata da situazioni climatiche e strutturali.

La proroga dell'OCM dell'olio di oliva – prosegue il relatore – è stata disposta fino al 31 ottobre 2004, consentendo all'Italia di ottenere risorse finanziarie annue dal bilancio comunitario per oltre 650 milioni di euro. Fondamentale importanza assumono le misure di accompagnamento a tale proroga, tendenti a tutelare gli aspetti qualitativi del prodotto. In questo contesto va sottolineato il riconoscimento del principio per cui

l'origine dell'olio è legata al luogo di produzione e non a quello di molitura delle olive; ed appare altresì di rilievo una maggiore rigidità sulle discipline concernenti l'etichettatura del prodotto. Ambedue le misure possono essere valutate come risultati decisamente positivi per il Paese e per la politica della qualità da esso perseguita.

In ordine al mercato della carne bovina ricorda che il Consiglio ha adottato alcune misure finalizzate alla stabilizzazione del reddito degli allevatori; esse si traducono nell'aumento del quantitativo massimo di carne che può essere acquistato dalla Comunità e nella limitazione del numero dei premi per capo di bestiame assegnato ai singoli Stati membri; la quota di capi assegnata all'Italia consente di soddisfare le richieste degli allevatori nazionali.

Ricordato poi che le aziende biologiche sono state autorizzate dal Consiglio a derogare dal *set-aside* obbligatorio (nel contesto di un generale quadro di promozione dei metodi di produzione ecocompatibili, al cui interno assume rilevanza la produzione di proteine vegetali), sottolinea la volontà di adattare la PAC alle esigenze di ordine sanitario ed ambientale, richieste dalle regole del WTO e ravvisabili peraltro anche nella formulazione di una proposta di riforma del regime di sostegno alle carni ovine-caprine, alla base del nuovo negoziato multilaterale in sede WTO, deciso a Doha nel novembre scorso. In tale negoziato l'Italia manterrà ferme le proprie priorità, individuate nel valore multifunzionale dell'agricoltura, nel riequilibrio del sostegno e nella tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.

Per il 2002 sono previsti impegni di forte rilievo sul piano comunitario. Sotto la Presidenza spagnola sarà esaminato il capitolo agricoltura del negoziato di ampliamento, che l'Italia affronterà tenendo presenti il reddito dei produttori italiani e le esigenze dei consumatori relative alla tutela della salute.

Il relatore Bonatesta osserva che saranno altresì da affrontare ulteriori temi di rilievo per l'agricoltura italiana, tra i quali la riforma dell'OCM del riso, l'introduzione di un regime di sostegno per il settore della frutta in guscio, con riferimento particolare alle nocciole. Al riguardo ricorda che in un recente incontro, tenutosi in provincia di Viterbo nello scorso febbraio, con le forze produttive, il ministro Alemanno ha fornito assicurazioni circa l'impegno del Governo a far inserire il prolungamento almeno fino alla prossima campagna di raccolta del contributo comunitario di 15 euro al quintale, e la trasformazione, secondo le richieste dei produttori, del contributo di 1000 euro ad ettaro coltivato. Il Ministro ha inoltre assicurato l'inserimento nel piano del Centro ricerche agricole di studi sulla moria del nocciolo e che comunque sosterrà la richiesta della denominazione di origine protetta (DOP) presso la Commissione di Bruxelles, al fine di difendere gli interessi di un settore - vitale per l'economia agricola di importanti zone del Paese - esposto alla concorrenza della Turchia, che immette sul mercato nocciole a prezzi assai bassi.

Altre questioni di rilievo che interessano l'agricoltura italiana riguardano il mantenimento delle quote di produzione e dei prezzi per il ta-

bacco, il miglioramento della qualità dell'olio di oliva con riguardo a misure in favore della tracciabilità e certificazione del prodotto.

Altro rilevante impegno sarà la revisione di medio termine di Agenda 2000, che nella prospettiva italiana non dovrà risolversi in uno smantellamento della PAC ma piuttosto dovrà portare ad un suo nuovo orientamento avente come obiettivi la salvaguardia della qualità, dell'ambiente e dell'occupazione.

In questo senso appare opportuno ricordare le considerazioni espresse dal ministro Alemanno in sede di audizione davanti alle Commissioni agricoltura riunite di Camera e Senato, nel corso della seduta del 5 febbraio scorso e riflesse nel documento trasmesso alle Commissioni medesime. Tali considerazioni muovevano dalla constatazione di una non perfetta aderenza della maggior parte delle OCM rispetto alle caratteristiche del tessuto produttivo nazionale, da cui consegue l'interesse italiano a non appiattirsi su una posizione di mera difesa dell'attuale politica agricola. In tale ambito la posizione italiana si concreta sia nella considerazione strategica di un'agricoltura vitale su tutto il territorio nazionale, sia nelle proposte, annunciate dal Governo, volte ad arricchire la PAC di nuovi strumenti atti a valorizzare gli aspetti migliori del patrimonio agricolo di ogni paese, oltre che ad offrire a ognuno di essi un ventaglio di misure al cui interno i singoli paesi possano scegliere gli opportuni interventi a seconda del proprio contesto produttivo.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Il senatore MALENTACCHI richiama preliminarmente la posizione della sua parte politica sulla PAC (posizione da ultimo riaffermata anche in sede di esame del decreto legge n. 4 del 25 gennaio 2002 in materia di BSE, oggi licenziato dal Senato), ribadendo la radicale contrapposizione alla impostazione del Governo, come riflessa anche nel Documento sulla riforma della PAC, consegnato dal ministro Alemanno alle Commissioni riunite in occasione della audizione e richiamato anche dal relatore, senatore Bonatesta. Dopo essersi soffermato sui principi del rispetto del patto di stabilità e di una visione dell'Europa sociale, richiama criticamente l'impostazione della posizione governativa in relazione alla PAC e ai problemi posti dall'ampliamento dell'Unione europea, anche alla luce dei negoziati sul WTO: a tale riguardo richiama l'attenzione sull'esigenza di tenere conto della accettabilità sociale di una ulteriore accelerazione nella riforma della PAC (peraltro non prevista in tali termini in Agenda 2000) e sui vincoli, esistenti sul piano politico ed economico, posti dalle tematiche del WTO e dell'allargamento dell'Unione. Lo scenario, riflesso nei documenti citati, di uno smantellamento dei sistemi di protezione in campo agricolo, deve invece indurre, a suo avviso, ad una approfondita riflessione sulle implicazioni che ne deriverebbero al comparto italiano, mentre i profili di tutela del consumatore, che appaiono di grande rilievo, non hanno la necessaria centralità.

Nel formulare quindi un giudizio estremamente critico sulle linee di politica agricola dell'ultimo decennio – che non sono riuscite a ridurre le quantità prodotte ma solo i costi diretti, con un aumento degli squilibri in campo agricolo ed esponendo comunque i consumatori ai rischi, anche sanitari, derivanti da una forzatura dei processi produttivi – ricorda che i paesi comunitari hanno fatto comunque ricorso a politiche, in termini di prezzi e di protezione dei mercati, non condivisibili.

Dopo essersi soffermato infine sulla ipotesi ventilata di condizionare la concessione di aiuti al rispetto delle norme agroambientali e in materia di benessere degli animali, conclusivamente il senatore Malentacchi rileva che le prospettive di riforma della PAC appaiono quindi particolarmente problematiche, anche in conseguenza dell'accentramento delle politiche monetarie, riconfermando quindi la valutazione contraria sul documento in esame.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Il sottosegretario DOZZO ringrazia il relatore per la circostanziata esposizione delle varie fasi che hanno contrassegnato la partecipazione dell'Italia agli aspetti agricoli della politica dell'Unione europea (richiamando le importanti questioni già esposte in materia di olio d'oliva, di zucchero, di BSE e di semplificazione del regime di aiuti per piccoli produttori).

Rileva quindi che per l'anno in corso l'appuntamento più importante è sicuramente costituito dal dibattito sulla revisione di medio termine della politica agricola comune, ricordando le posizioni, non favorevoli agli interessi italiani, sostanzialmente riflesse nel documento stilato dalla Germania. In tale ottica il sottosegretario Dozzo rivendica come l'Italia abbia da subito esplicitato la propria posizione contraria a prevedere una ulteriore degressività degli aiuti (richiamando anche le implicazioni sfavorevoli prodottesi per il settore della soia, che acquista sempre maggiore importanza in quanto rientrante nell'ambito delle proteine vegetali). Ribadisce altresì la contrarietà italiana al disaccoppiamento totale in materia di aiuti e, in relazione all'ampliamento dell'Unione europea ai paesi PECO, pur osservando che fino al 2006 non dovrebbe riflettersi un eccessivo *stress* finanziario sulle risorse comunitarie, fa osservare che è indispensabile tenere conto delle conseguenze che si determineranno nel periodo dal 2006 al 2013, ribadendo conclusivamente che l'Italia vuole diventare protagonista a pieno titolo di tutte le successive fasi di elaborazione della PAC.

Il relatore, senatore BONATESTA, preannuncia un parere favorevole sul documento in esame, con le osservazioni del tenore da lui richiamato nella sua relazione introduttiva.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore MALENTACCHI, la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole, con le osservazioni del tenore da lui proposto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 14 MARZO 2002

**59<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***BUCCIERO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(122) TOMASSINI.** – *Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica*

**(266) RIPAMONTI.** – *Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa*

**(422) MAGNALBÒ.** – *Norme per contrastare il fenomeno del mobbing*

**(870) COSTA.** – *Norme per contrastare il fenomeno del mobbing*

**(924) BATTAFARANO ed altri.** – *Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa*

**(986) TOFANI ed altri.** – *Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro*

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame congiunto il senatore TOFANI, relatore, il quale osserva preliminarmente che i disegni di legge in titolo, concernenti la tutela dei lavoratori dagli atti di violenza o persecuzione psicologica, sono finalizzati ad avviare un dibattito sulle problematiche, generate dall'eccessivo dilatarsi del fenomeno del *mobbing*, che incidono pesantemente sulla dignità e sull'integrità psico-fisica dei soggetti che ne sono coinvolti.

Come è noto i contenuti e lo sviluppo del *mobbing* sono oggetto di studi che si sono protratti nell'arco di un ventennio, dato che la prima ricerca organica sulla materia, promossa dal Ministero nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro svedese, risale al 1982. La Svezia, insieme

alla Germania, dove le organizzazioni sindacali hanno promosso campagne di sensibilizzazione e strategie di intervento mirate, ha pertanto maturato un'importante esperienza sui casi di *mobbing* - come è noto il termine deriva dall'inglese *to mob*, utilizzato dalla scienza etologica per descrivere atteggiamenti aggressivi miranti all'esclusione di un componente del gruppo - cercando di mettere a punto un'analisi puntuale del fenomeno, della natura del danno causato e del conseguente risarcimento.

L'estrema attualità del predetto fenomeno, contrassegnata anche dal rilievo dato dai mezzi di comunicazione di massa, ha offerto lo spunto per diversi, recenti interventi sul tema, specie sotto il profilo del danno alla persona.

Grazie agli studi effettuati da esperti in neuropsichiatria e in medicina del lavoro, si è potuto affermare che il *mobbing* è fenomeno ubiquitario piuttosto diffuso in tutte le realtà lavorative, non solo private ma anche pubbliche e, tuttavia, è con riferimento alle prime che esso si è primariamente palesato ed è stato oggetto di studi approfonditi sotto il profilo sia medico sia legale.

Il *mobbing*, alla luce anche dell'esperienza sin qui maturata, può definirsi come un'attività persecutoria, prolungata nel tempo, posta in essere da uno o più soggetti - non necessariamente in posizione di supremazia gerarchica - e mirante ad indurre il destinatario della stessa a rinunciare volontariamente ad un incarico ovvero a preconstituire i presupposti per una revoca attraverso una sua progressiva emarginazione dall'ambiente di lavoro.

Nel rapporto di lavoro privato il fenomeno è già più volte giunto all'attenzione della scienza medico-legale e del lavoro, approdando anche presso l'autorità giudiziaria, sebbene ciò sia accaduto in Italia con gran ritardo rispetto ai paesi nord-europei, ove vi è una maggiore cultura della difesa dell'integrità psicofisica della persona. L'emarginazione dal lavoro, ingiustamente attuata attraverso il depotenziamento e la demotivazione del singolo lavoratore, pur non essendo stata positivizzata in una specifica norma, costituisce comunque una situazione rilevante sotto il profilo sia medico sia legale, che, ove accertata, può comportare una reazione da parte dell'ordinamento giuridico. Esso, inteso quale «attività persecutoria ed inibitrice» esercitabile nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, non rappresenta certamente una novità, tant'è che il legislatore del 1942 si era interessato del problema ponendo nell'articolo 2087 del codice civile il principio secondo il quale incombe al datore di lavoro l'obbligo di tutelare la salute psico-fisica dei propri dipendenti.

La Costituzione repubblicana ha poi specificato che l'attività economica non può svolgersi in contrasto con la dignità umana: ciononostante, il problema del *mobbing* si è presentato - di recente - anche nel pubblico impiego, per motivi ai quali non è estraneo l'innesto massiccio di logiche privatistiche nell'organizzazione e nell'operato dell'amministrazione, consacrato a partire dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora abrogato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In alcuni settori, esso ha avuto maggiore presa, anche per effetto di interventi normativi che

hanno ridisegnato la posizione di alcune categorie ovvero hanno valorizzato, per la dirigenza, poteri decisionali caratterizzati dalle più ampie discrezionalità: è il caso, ad esempio, del comparto sanitario e delle autonomie locali, dove si sono registrati comportamenti «mobizzanti», ad esempio nei confronti dei segretari comunali, dopo le recenti leggi di riforma della categoria. Individuata l'esistenza di un vizio genetico nella vigente legislazione, che favorisce il diffondersi di atteggiamenti discriminatori nel mondo della pubblica amministrazione e, conseguentemente, segnalata l'esigenza di un intervento legislativo riparatore come prima difesa di fronte al fenomeno, va comunque affermato che l'attività persecutoria posta in essere dal detentore di poteri decisionali capaci di incidere nell'altrui sfera giuridica, ove provata, costituisce un atto illecito, cioè un atto che devia dai canoni del buon andamento della pubblica amministrazione e che è meritevole di sanzione da parte dell'ordinamento giuridico.

Di fronte ad atteggiamenti palesemente «mobizzanti», il lavoratore pubblico o privato può certamente trovare una prima forma di tutela giudiziale nell'invocazione di provvedimenti d'urgenza di tipo inibitorio innanzi al giudice del lavoro, come si è già verificato in alcuni casi, e, tuttavia, tale ipotesi non sembra di facile realizzazione anche per la mancanza di norme processuali *ad hoc*. Nella ricerca di una disciplina giuridica che permettesse, da un lato, la tutela del lavoratore ed il risarcimento per i danni subiti in conseguenza di comportamenti persecutori sul lavoro e che, dall'altro, sanzionasse e scoraggiasse detti comportamenti, una giurisprudenza ormai consolidata ha fatto uso di diversi principi e norme appartenenti a molteplici rami del diritto. Sono richiamabili in materia sia disposizioni internazionali e comunitarie, sia norme costituzionali, nonché regole civilistiche, penali e legislazioni speciali.

Il *mobbing*, infatti, costituisce una fattispecie complessa che comporta il coinvolgimento di diritti fondamentali non solo del prestatore di lavoro, ma anche della persona in quanto tale. Ne deriva la costruzione di un articolato impianto normativo, dove le regole vengono a combinarsi e a sovrapporsi, in relazione alle modalità concrete di attuazione delle condotte persecutorie ed ai beni giuridici che esse ledono.

La base della ricostruzione giurisprudenziale consolidata in questa materia, che tiene conto dei principi fondamentali, comunitari e costituzionali, è costituita da una lettura combinata delle norme costituzionali di cui agli articoli 32 e articolo 41, secondo comma, della Costituzione, con le norme civilistiche contenute nell'articolo 2087 del codice civile, sulla responsabilità extracontrattuale, nonché con gli articoli 1175 e 1375 del codice civile, che stabiliscono i principi di correttezza e buona fede. In particolare, una giurisprudenza ormai costante indica nell'articolo 2087 del codice civile una norma di chiusura del sistema di protezione del lavoratore, che impone al datore di lavoro non solo l'adozione delle misure richieste specificamente dalla legge, dall'esperienza e dalle conoscenze tecniche, ma anche l'obbligo più generale di attuare tutte le misure generiche di prudenza e diligenza necessarie al fine di tutelare l'incolumità ed integrità psico-fisica del lavoratore.

Da questa disposizione viene quindi fatto derivare sia il divieto per il datore di lavoro di compiere direttamente qualsiasi comportamento lesivo dell'integrità fisica e della personalità del dipendente, sia di prevenire e scoraggiare la realizzazione di simili condotte nell'ambito ed in connessione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. L'inadempimento di tale suo obbligo, genera la responsabilità contrattuale del datore di lavoro. Tralasciando gli aspetti penali, che pure potrebbero rilevare in ipotesi di comportamenti vessatori ai danni dei pubblici dipendenti, è evidente che il *mobbing* può essere causa di danno biologico, quale è definito dall'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 38 del 2000, risarcibile innanzi al giudice ordinario, indipendentemente – come recita la disposizione citata – dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

L'ipotesi del risarcimento del danno biologico è, dunque, quella che dovrebbe essere preminente. Essa postula un duplice accertamento fattuale da compiersi essenzialmente attraverso un'attenta consulenza medico-legale: innanzitutto sulla sussistenza di un atteggiamento ingiustificatamente vessatorio e, solo successivamente, sull'esistenza di effetti pregiudizievoli per l'equilibrio psico-fisico del dipendente direttamente connessi al fatto «mobbistico».

Tale duplice accertamento costituisce la premessa per poi procedere alla determinazione del risarcimento del danno da effettuare probabilmente in via equitativa, considerando altresì che – vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale – si dovrà tener conto del limite della prevedibilità del danno di cui all'articolo 1225 del codice civile, ove non sia provato il dolo del debitore.

All'uopo la Corte di Cassazione, con sentenza 8 gennaio 2000, n. 143, ha stabilito che qualora da un comportamento mobizzante derivi un pregiudizio per il lavoratore, implicante lesione del bene primario della salute o integrante quel tipo di nocimento che dalla dottrina e dalla giurisprudenza viene definito biologico, evidente è la responsabilità del datore di lavoro purché sia accertata l'esistenza di un nesso causale tra il suddetto comportamento doloso o colposo e il pregiudizio che ne deriva. La prova degli elementi essenziali deve essere fornita dal lavoratore: pertanto, pur non potendosi escludere che il reperimento delle varie fonti di prova possa risultare particolarmente difficoltoso a causa di eventuali sacche di omertà, sempre presenti, tuttavia non v'è chi non veda come la mancata acquisizione della prova in questione, riguardo alle cause che hanno determinato la lesione dedotta e gli effetti asseritamente derivati, impedisca al giudice l'accoglimento della domanda. Nel caso in cui siano poste in essere nei confronti del lavoratore delle condotte ingiuriose, la giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro ed ha ritenuto risarcibili il danno morale, il danno patrimoniale e anche quello biologico.

Sia la Corte di cassazione che la Corte costituzionale hanno posto congiuntamente, negli ultimi anni, alcuni punti fermi, seppure a volte in contrasto fra loro. Il primo punto è costituito dall'affermazione del princi-

pio del *neminem laedere* come immanente nell'ordinamento giuridico, quando la lesione attiene ai diritti umani inviolabili, tra i quali vi è la salute; un altro punto fermo è che il risarcimento del danno alla persona deve essere totale, patrimoniale e non patrimoniale: ciò in linea con il legislatore che, nella riforma dell'Inail, sembra ispirarsi a tale principio, affermando la natura non patrimoniale del danno stesso, come prevede il citato articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000.

Si tratta, poi, di stabilire, discostandosi per un momento dallo stretto ambito di applicazione dell'articolo 2087 del codice civile, ovvero dalla casistica di lesioni dell'integrità psico-fisica del lavoratore subordinato, se la Cassazione ha seguito o meno, la proposta interpretativa della Corte costituzionale contenuta nella sentenza n. 372 del 1994, che, nell'affermare la piena risarcibilità del danno alla salute, ha inteso evitare ogni distinzione tra integrità fisica e integrità psichica, confermando tale orientamento anche in successive decisioni.

I disegni di legge in esame intendono favorire l'attuazione di un'azione preventiva efficace di atti e comportamenti così fortemente lesivi, al fine di controllare il *mobbing* e i suoi effetti.

Ciascuno di essi reca finalità e definizioni del *mobbing* e ciascuno riconduce in questo ambito ogni atto, comportamento o azione tenuti dai datori di lavoro, superiori gerarchici e colleghi di pari grado o inferiori che mirano a danneggiare il lavoratore e che sono svolti con carattere deliberatamente sistematico e continuativo.

Tuttavia, due di essi – i disegni di legge n. 422 e n. 870 – estendono l'ambito della tutela anche agli atti di violenza fisica, comprese le molestie sessuali. Sarebbe agevole e opportuno espungere tali argomenti dai provvedimenti in titolo, considerato che gli stessi aprono il varco a questioni parimenti gravi, ma che esulano dalla fattispecie in discussione. In tutti i disegni si fa inoltre riferimento alla terminologia propria del lavoro dipendente, sia pubblico, sia privato, compresi quelli – come i disegni di legge n. 266 e n. 924 – in cui si estende la tutela ai rapporti di collaborazione.

Le iniziative legislative all'esame congiunto individuano in modo parzialmente diverso i soggetti i cui atti e comportamenti sono assoggettati alla tutela, e anche la disciplina di quest'ultima – sul versante giudiziario e disciplinare – è definita in maniera parzialmente diversa dai disegni in titolo: il disegno di legge n. 122, all'articolo 2, stabilisce che gli atti e le decisioni riconducibili alla violenza o alla persecuzione psicologica sono annullabili su istanza del lavoratore danneggiato. L'articolo 5 prevede che l'autore di una denuncia in materia non veritiera, fatta per ottenere vantaggi, anche in favore di altri, è tenuto al risarcimento del danno secondo la normativa vigente. Qualora tali atti e comportamenti abbiano determinato le dimissioni del lavoratore, questi ha diritto alla reintegrazione nel posto. Il successivo articolo 7 prevede la liquidazione giudiziale del risarcimento in forma equitativa. Le disposizioni sul risarcimento dovrebbero, forse, essere più chiaramente coordinate. I disegni di legge n. n. 266, n. 924 e n. 986 prevedono la nullità dei provvedimenti o fatti riconducibili

alla violenza o alla persecuzione psicologica. Tuttavia, – probabilmente in contrasto con il suddetto carattere di nullità – gli atti in esame sono impugnabili secondo la disciplina di cui all'articolo 2113 del codice civile, cioè entro 6 mesi, a pena di decadenza, dalla cessazione del rapporto. Il risarcimento del danno è liquidato dal giudice in forma equitativa. Non è chiaro se anche quest'ultimo sia assoggettato ai termini suddetti ovvero alla disciplina ordinaria di prescrizione, meno restrittiva.

I tre disegni sopra richiamati fanno inoltre riferimento alle disposizioni disciplinari, anche con riguardo all'ipotesi di denuncia non veritiera, prodotta per ottenere vantaggi; questi ultimi, come è specificato dal disegno di legge n. 986, possono riguardare anche altri soggetti. Secondo i disegni di legge n. 266 e n. 924, gli atti peggiorativi concernenti la posizione soggettiva del lavoratore che abbia presentato una denuncia per atti di persecuzione psicologica, se adottati entro un anno da quest'ultima, si presumono a contenuto discriminatorio – e, quindi, sembra di intendersi, sono nulli – salvo prova contraria.

In tutti i provvedimenti all'esame congiunto vengono indicate le attività di prevenzione e informazione necessari per pianificare e organizzare il lavoro in modo da scoraggiare i conflitti nei luoghi di lavoro e si fa riferimento, per questo aspetto, al datore di lavoro ed alle rappresentanze sindacali, ove esistenti. Il solo disegno di legge n. 122 prevede, invece, ai fini dello svolgimento delle suddette attività, la costituzione di un organismo interno composto da un rappresentante del datore, uno eletto dai lavoratori e un esperto nominato dall'ASL competente per territorio. I disegni di legge n. 422 e n. 870, prevedono l'emanazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di un apposito decreto cui ricondurre le singole fattispecie di violenza e persecuzione psicologica.

Altro elemento comune ai disegni di legge in titolo è la previsione di una possibile forma di pubblicità all'interno dell'ambiente di lavoro del provvedimento giudiziale, e, a tale proposito, giova evidenziare che, in alcuni provvedimenti, la fattispecie attiene al solo provvedimento di condanna e non anche a quello di assoluzione.

L'applicazione della disciplina del processo di lavoro – cioè anche per le ipotesi in cui il responsabile non sia il datore o committente, ovvero si tratti di rapporti di lavoro diversi da quello subordinato o parasubordinato – è disposta dai disegni di legge n. 122, n. 266, n. 422, n. 870 e n. 924. Il disegno di legge n. 986, all'articolo 4, prevede un risarcimento del danno – la cui liquidazione ha luogo in forma equitativa – qualora da un comportamento mobizzante derivi un pregiudizio per il lavoratore.

I disegni di legge all'esame attribuiscono inoltre, ai fini dell'attuazione della tutela in esame, diritti di informazione ai lavoratori relative alle assegnazioni degli incarichi, ai trasferimenti, alle variazioni delle mansioni affidate e delle qualifiche, nonché tutte le informazioni che attingono all'utilizzo dei lavoratori.

E' quindi necessaria una risposta legislativa adeguata che tenda a prevenire la possibile insorgenza, nel settore pubblico e in quello privato, di atteggiamenti mobbistici e un concreto utilizzo degli organi di controllo

interno ad ogni amministrazione per monitorare la situazione dei dipendenti sotto il profilo, non solo del rendimento, ma anche della corretta gestione delle risorse umane: la costante applicazione di tali metodi eviterà un prevedibile massiccio ricorso alla giurisdizione per reprimere ogni tipo di condotta asseritamente mobbistico, con il conseguente aumento di cause per risarcimento del danno biologico da *mobbing*.

Un altro elemento di riflessione riguarda le tecniche regolatorie. L'ordinamento giuridico del lavoro in Italia è stato costruito sul presupposto che i rapporti tra datori e prestatori di lavoro siano presidiati da regole vincolanti, legislative o contrattuali, risultate spesso eccessivamente rigide, sovente inattuabili, e tali da favorire l'evasione e gli aggiramenti, fomentando comunque il contenzioso.

Nei paesi di *common law* esistono strumenti diversi, come per esempio i *codes of practice* e, più in generale, le *soft laws*, che mirano ad orientare l'attività dei soggetti destinatari, senza peraltro costringerli ad uno specifico comportamento, vincolandoli tuttavia al conseguimento di un determinato obiettivo. Il Governo – come si legge nelle proposte contenute nel Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia – intende contribuire alla riflessione circa l'identificazione di indicatori di qualità a livello europeo, nella consapevolezza che, in ogni caso, essi non dovranno tradursi in ulteriori vincoli, bensì in strumenti per incentivare opportuni investimenti, anche di carattere formativo, nelle risorse umane. In ossequio a tale intento, nel disegno di legge n. 986 è stata inserita una disposizione di chiusura, con l'articolo 7, volta a sollecitare l'adozione di codici anti-molestie e, in particolare, di codici per la prevenzione del *mobbing*, mediante tecniche incentivanti, come, per esempio, il caso della normativa in materia di azioni positive che prevede il rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione dell'iniziativa incentivata. Si tratta di una prima occasione in cui le proposte contenute nel Libro Bianco potrebbero trovare concreta attuazione.

Il senatore BATTAFARANO, dopo aver espresso apprezzamento per l'ampia relazione svolta dal senatore Tofani, osserva che la complessità e la novità della materia richiedono comunque una riflessione sulle modalità di prosecuzione dell'esame congiunto e, in particolare, sull'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, per acquisire l'avviso delle parti sociali e degli esperti.

Il PRESIDENTE rileva che, ove la Commissione convenga, si potrebbe rinviare l'esame della questione sollevata dal senatore Battafarano alla prima seduta utile, in modo da consentire al relatore di formulare una proposta sulle modalità di prosecuzione dell'esame congiunto.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che il Governo condivide le valutazioni del relatore sulla rilevanza della materia in discussione, anche

in considerazione dei costi economici e sociali che il fenomeno del *mobbing* comporta. L'argomento, inoltre, si presta alle tecniche regolatorie innovative, indicate nel Libro bianco del Governo e riprese nell'ultima parte della relazione, con il riferimento a codici di condotta idonei ad incentivare e a stimolare, senza eccessive rigidità, la diffusione di buone pratiche e di azioni positive. Pertanto, è intenzione del Governo seguire con attenzione l'*iter* dei provvedimenti all'esame congiunto, formulando proprie proposte, soprattutto con riferimento alle tecniche di regolazione, al fine di evitare rigidità che potrebbero rivelarsi controproducenti proprio per il perseguimento delle finalità che i disegni di legge medesimi si propongono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Rispondendo ad un quesito del senatore BATTAFARANO, il sottosegretario SACCONI fornisce alcuni chiarimenti in ordine alle modifiche all'articolo 10 del disegno di legge n. 848 esaminate dal Consiglio dei ministri in data odierna. Avverte altresì che il Governo sottoporrà quanto prima alla Commissione una proposta in ordine ad una sollecita ripresa dell'esame del predetto disegno di legge n. 848 e dei disegni di legge connessi.

#### *CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione pareri è convocata al termine della seduta odierna, per l'esame del disegno di legge n. 1152, di ratifica della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.

*La seduta termina alle ore 16.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 14 MARZO 2002

**91<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la signora Rosa Filippini, nonché gli ingegneri Pier Luigi Lombard e Laura Cutaia per l'associazione Amici della Terra, il dottor Roberto Della Seta per Legambiente, l'ingegner Andrea Masullo per il WWF, l'ingegner Giorgio Marcenaro e la signora Carla Binazzi per l'associazione Ambiente e/è vita ed il colonnello Saverio Quartucci per l'associazione Ambiente Azzurro, accompagnato dal professor Aldo Di Lorenzo, coordinatore europeo del programma N.A.P.O.L.I. presso il Consiglio nazionale delle ricerche.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane: audizioni di rappresentanti delle associazioni ambientaliste Amici della Terra, Legambiente, WWF, Ambiente e/è vita e Ambiente Azzurro**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Il dottor DELLA SETA, di Legambiente, sottolinea innanzitutto come, in passato, non sia stato valutato in modo sistematico il problema del nesso che lega le questioni ambientali relative all'inquinamento atmosferico con la salute dei cittadini. Tale questione è stata sottolineata con grande risalto nei mesi scorsi allorché, soprattutto nei grandi centri urbani del Nord del Paese, si è registrata una situazione di emergenza alquanto prolungata per quanto attiene ai livelli di inquinamento dell'aria. Legambiente, al riguardo, ha apprezzato le iniziative assunte dalla regione Lombardia per la gestione dell'emergenza.

La situazione attuale è sicuramente legata alla cronica debolezza dei sistemi di trasporto pubblico urbano, del tutto inadeguati rispetto alla domanda e dotati di veicoli spesso obsoleti. Particolarmente elevati, nelle grandi città, sono i valori di PM10, che colpiscono soprattutto chi lavora all'esterno e in prossimità delle sedi stradali. La situazione è aggravata dal fatto che in Italia si registra un marcato ritardo nell'innovazione tecnologica, come è testimoniato dal fatto che la FIAT, ad esempio, ha tardato non poco nell'adottare le nuove tecnologie catalitiche per la produzione di serie.

È necessario allora che il Governo destini maggiori risorse al potenziamento e ammodernamento delle flotte di trasporto pubblico urbano, adottando una linea di politica dei trasporti che punti più su ferrovie e navi piuttosto che sui veicoli stradali.

La signora FILIPPINI, dell'associazione Amici della Terra, sottolinea come l'organizzazione ambientalista di cui fa parte abbia introdotto nei propri studi i principi di calcolo dei costi sociali ed ambientali della mobilità, illustrando pochi giorni fa, a Venezia, alla presenza dei ministri Lunardi e Buttiglione, la quarta edizione del rapporto sui costi ambientali e sociali della mobilità in Italia.

L'ingegner LOMBARD, dell'associazione Amici della Terra, illustra il quarto rapporto sui costi ambientali e sociali della mobilità in Italia facendo presente innanzitutto come la popolazione italiana esposta ai fenomeni di inquinamento atmosferico urbano ammonti a circa 30 milioni, comprendendovi tutti coloro che vivono nei comuni con oltre 20.000 abitanti. Dallo studio condotto risalta la ben diversa densità di autovetture per chilometro quadrato, in quanto nelle grandi aree urbane tale densità è sei volte superiore rispetto ai piccoli centri, a parità di numero di abitanti per autovettura.

Per quanto riguarda gli inquinanti presi in esame, il più insidioso sembra essere il PM10, emesso principalmente dai motori *diesel*; gravi effetti sulla salute sono comunque provocati anche da anidride solforosa, ossidi di azoto e composti organici volatili. Per quanto riguarda gli indici di mortalità prematura da PM10, non esistono indagini epidemiologiche in grado di fornire dati di grande precisione: emerge comunque che tanto in Italia quanto in Francia i decessi per tale causa ammontano a circa

17.000 l'anno. Se si tiene conto anche dei morti causati dagli ossidi di azoto, si arriva presumibilmente alla cifra di 25.000 decessi.

Per quanto riguarda la sorgente del PM10, non v'è dubbio che la principale causa di diffusione delle polveri sottili sia rappresentata dai motori *diesel*. Conclusivamente, risulta confermata la necessità sia di sostituire l'attuale parco di veicoli diesel con mezzi ambientalmente più compatibili, sia di sviluppare il trasporto su rotaia (tram e metropolitane); puntando sullo sviluppo delle metropolitane nei centri urbani, infatti, in termini di costi esterni evitati sarebbe possibile conseguire vantaggi nell'ordine di 3.500 miliardi di lire ed oltre all'anno.

L'ingegner MARCENARO, dell'associazione Ambiente e/vita, osserva innanzitutto come siano sostanzialmente falliti i Piani regionali di risanamento della qualità dell'aria, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 1983, mentre è stato soltanto parzialmente attuato il decreto legislativo n. 351 del 1999 in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria.

L'associazione di cui fa parte già da tempo ha iniziato un programma di rilevamenti della qualità dell'aria nel centro urbano di due città fra loro alquanto diverse come Roma e Pescara. Per l'effettuazione di questo programma l'associazione si è avvalsa delle più moderne attrezzature per il rilevamento degli inquinanti.

Per quanto riguarda i rilevamenti effettuati a Roma, sono state effettuate due distinte campagne, la prima delle quali concentrata più che altro sui rilevamenti di benzene ed aromatici nell'aria, mentre la seconda ha preso in particolare considerazione i metalli, il cui studio consente di risalire alle sorgenti principali di inquinamento. Dai due programmi sperimentali effettuati a Roma emergono gravi carenze nel sistema di rilevamento pubblico, dal momento che vi sono pochissime centraline, localizzate per di più in aree poco rappresentative. In tale situazione, le analisi condotte dall'associazione hanno fatto emergere presenze di benzene in misura quattro volte superiore ai valori ufficiali e presenze di benzo (a) pirene doppie rispetto ai limiti di legge.

I rilevamenti effettuati a Pescara si sono basati anche sulla misurazione del PM2,5, che concerne le polveri inalabili; è risultato al riguardo che i sistemi di campionamenti effettuati dall'ARPA non erano adeguati a tale tipo di rilevamento.

In conclusione, i dati emersi consigliano di limitare l'uso di benzine e gasoli nei centri urbani, nella considerazione che ulteriori riduzioni dei componenti pericolosi di tali carburanti, oltre a presentare costi di produzione industrialmente non sostenibili, non sarebbero nemmeno sufficienti a far fronte agli attuali livelli di traffico e di inquinamento. Va parallelamente incentivata la progressiva sostituzione del trasporto privato con quello pubblico, tenendo anche conto del fatto che l'estensione dell'alimentazione elettrica rappresenta la vera soluzione del problema; va inoltre scoraggiato l'uso dei veicoli a due ruote con motori a due tempi, altamente inquinanti.

Il colonnello QUARTUCCI, di Ambiente Azzurro, ritiene necessario osservare le problematiche dell'inquinamento dell'aria in un'ottica più ampia, che tenga in adeguato conto l'incidenza dei fenomeni atmosferici che contribuiscono in modo determinante alla localizzazione di determinate zone piuttosto che in altre di massicce percentuali di sostanze inquinanti. La situazione attuale, non certo rosea, è resa di ancor più difficile comprensione dall'estrema disomogeneità delle reti di monitoraggio nelle diverse aree del Paese, nonché dalla lentezza con cui, a livello centrale, si definiscono e si aggiornano i diversi limiti. È necessario allora, prima di tutto, promuovere l'integrazione delle reti di monitoraggio esistenti, assicurando *standards* omogenei. È significativo al riguardo che negli USA, ove pure sono vigenti limiti più elevati che in Italia, i livelli di inquinamento atmosferico urbano siano più contenuti, e ciò grazie anche all'efficienza della rete di monitoraggio statunitense.

Dopo aver ribadito l'estrema importanza della meteorologia nello studio del fenomeno dell'inquinamento atmosferico, pone in evidenza l'esigenza di sostituire al più presto la flotta di ciclomotori a due tempi, di ridurre la presenza di sistemi di illuminazione tradizionale facendo ricorso ai *led*, di incrementare l'utilizzo del gas e di intervenire con piani di riduzione del traffico e di miglioramento della viabilità, anche attraverso la realizzazione di idonee aree di parcheggio.

Il professor DI LORENZO, nel far presente di aver accompagnato il colonnello Quartucci come rappresentante di Ambiente Azzurro, rappresenta al presidente Novi e al relatore Moncada Lo Giudice l'opportunità di poter disporre di un'altra occasione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso, intendendo riferire alla Commissione una serie di dati alquanto interessanti che derivano dalla sua esperienza di direttore dell'istituto motori del CNR e di coordinatore europeo del programma N.A.P.O.L.I..

Il presidente NOVI ed il relatore MONCADA LO GIUDICE assicurano il professor Di Lorenzo che terranno conto dell'esigenza da lui rappresentata.

L'ingegner MASULLO, del WWF, rileva innanzitutto come il numero di decessi giornalieri attribuibili all'inquinamento atmosferico urbano sia calcolabile, in Italia, nella misura di 70 unità, mentre migliaia di cittadini, specie bambini ed anziani, vengono colpiti dalle più diverse patologie, dalle bronchiti alle leucemie. Eppure, in una situazione così drammatica, le autorità pubbliche hanno saputo adottare fino ad oggi misure più emergenziali che strutturali, puntando su provvedimenti come il blocco del traffico urbano o le domeniche ecologiche, che hanno uno scarso impatto sul livello effettivo di inquinamento.

Va sottolineato altresì che i gravi fenomeni di inquinamento atmosferico registrati per periodi consistenti nel nord del Paese all'inizio del 2002 sono destinati a ripetersi con sempre maggiore frequenza, per via dei cam-

biamenti climatici in corso. In tale contesto, il WWF ha sempre criticato la validità delle politiche basate sugli incentivi alla rottamazione, sulla prevista diffusione dei veicoli a motore elettrico – visto che l'energia elettrica viene in larga misura prodotta in Italia con l'uso di combustibili fossili, altamente inquinanti – nonché sulla speranza rappresentata da tecnologie innovative, ancora lontane dal poter essere utilizzate nella produzione, come quella basata sull'idrogeno.

Le risposte da dare oggi per affrontare il problema devono essere invece di tipo politico-strutturale, cosa che il Governo in carica non fa, puntando ancora sul trasporto su gomma e mancando di approfondire il necessario impegno in favore dei piani di trasporto urbano, della diffusione dei *mobility managers*, del miglioramento dei servizi pubblici di trasporto e di misure di limitazione del trasporto privato nei centri urbani. Si continua invece a pubblicizzare iniziative emergenziali che, oltre ad essere inefficaci, sono spesso lesive di non pochi diritti costituzionali dei cittadini.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE osserva che le associazioni ambientaliste, approfittando della loro grande competenza e conoscenza dei problemi, potrebbero cogliere l'occasione per svolgere un ruolo di stimolo e sollecitazione nei confronti degli organi politico-istituzionali, cercando di rimanere maggiormente a contatto con le reali possibilità di intervento; sotto questo profilo, non si può non rilevare che la realizzazione di una vasta rete di metropolitana in una città come Roma costerebbe una cifra vicina ai 24.000 miliardi di lire, il che sembra francamente in eccesso rispetto alle reali possibilità del momento. Così, se l'affermazione che occorre sviluppare il trasporto su rotaia è sicuramente condivisibile, non si può dimenticare che un chilometro di linea costa circa 80 miliardi di lire. Il relatore esprime quindi qualche perplessità sugli indici di mortalità da PM10 riferiti oggi, rilevando che il rappresentante dell'OMS ha osservato che gli studi epidemiologici sulla composizione delle polveri sottili sono soltanto all'inizio.

Se è vero che una parte importante della vigente normativa non è stata applicata integralmente – si pensi in particolare alla legge n. 10 del 1991 sulla certificazione energetica – va riconosciuto per altro verso che il Governo in carica, ed in particolare i ministri Matteoli e Lunardi, stanno ben operando, avendo adottato misure assolutamente in linea con quelle ipotizzate dagli ambientalisti.

Il senatore RIZZI fa presente di non essere molto ottimista per quanto riguarda l'immediato futuro, e ciò anche perché non sarà facile convincere la gente della necessità di modificare le abitudini di vita e dell'esigenza di accettare misure alquanto impopolari come il blocco del traffico. In tale contesto, provvedimenti come quelli ipotizzati dal sindaco di Milano, che vorrebbe introdurre un sistema di *tickets* per l'accesso alla città, appaiono condivisibili soltanto in teoria ma irrealizzabili in pratica.

Per uscire dalla situazione di *empasse* in cui ci si trova, è necessario allora informare i cittadini dei rischi cui vanno incontro ed incrementare la

presenza effettiva sul territorio dei vigili e delle forze dell'ordine addette al controllo del traffico.

La signora FILIPPINI fa presente al senatore Moncada Lo Giudice che mai, come oggi, i rappresentanti delle associazioni ambientaliste hanno formulato proposte concrete, basate su studi assai seri e puntuali. D'altra parte, mentre in Italia la ricerca nel settore delle nuove tecnologie è stata condotta in passato in modo alquanto discontinuo, vi è la diffusa consapevolezza che la soluzione vada trovata in misure volte ad incentivare i trasporti su rotaia, includendo la realizzazione di efficienti reti di metropolitana nelle grandi città.

Il dottor DELLA SETA sottolinea come da parecchi anni a questa parte le associazioni ambientaliste diano costantemente prova di estrema concretezza, e ciò a differenza del mondo politico italiano, che non ha saputo rimanere al passo di paesi come la Germania, che sono stati capaci di mettersi già in regola rispetto agli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto. La verità è che la politica italiana – di ogni colore – ha fallito.

Detto ciò, occorre sgombrare il campo da alcuni falsi problemi: innanzitutto non è assolutamente vero che sia necessario puntare ancora sul miglioramento dei sistemi informativi e di rilevamento, in quanto i dati disponibili sono sicuramente sufficienti per disporre interventi concreti; inoltre, pur non sottovalutando l'importanza dell'innovazione tecnologica, non ci si deve nascondere che oggi il problema è essenzialmente politico, e che le soluzioni vanno cercate in misure di gestione e regolamentazione del traffico e dei sistemi di trasporto.

Il presidente NOVI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, invita i rappresentanti delle associazioni ambientaliste che non hanno avuto modo di replicare a farlo inviando eventualmente alla segreteria della Commissione note scritte.

Dopo aver ringraziato gli intervenuti per il contributo offerto ai lavori della Commissione, rinvia quindi il seguito dell'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

GIOVEDÌ 14 MARZO 2002

**38ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GRECO**

*Interviene il Ministro per le politiche comunitarie, onorevole Rocco Buttiglione.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*AFFARI ASSEGNATI*

**Programma della Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, unitamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2002**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 27 febbraio.

Il senatore BASILE osserva che la Giunta si trova ad analizzare i documenti in titolo nella prospettiva di un anno, il prossimo, che sarà decisivo ai fini dell'evoluzione dell'Unione. Infatti il prossimo anno si chiuderanno i lavori della Convenzione sul futuro dell'Europa e, nel secondo semestre, la Presidenza di turno dell'Unione sarà italiana. Venendo a considerare il programma della Presidenza spagnola osserva che esso nella sua completezza e analiticità forse finisce per trascurare il rigoroso rispetto del principio di sussidiarietà. Sono in esso infatti indicate un gran numero di priorità mentre a suo avviso occorrerebbe concentrarsi su pochi grandi obiettivi sui quali è necessario approfondire l'azione dell'Unione europea. Tra queste segnala la PESD, la politica ambientale, il tema della *Governance* europea. Osserva inoltre criticamente che, a differenza del programma presentato dalla Presidenza spagnola, il programma della Commissione non fa cenno alcuno ai lavori della Convenzione. Condivide la priorità assegnata dalla Presidenza spagnola al terrorismo, mentre richiama l'attenzione sulla necessità di seguire con cura gli sviluppi che si rendono

necessari nelle politiche dell'Unione a seguito dell'introduzione della moneta unica. Un altro tema essenziale è quello dell'allargamento che impone riforme istituzionali prima ed al di là dei lavori della Convenzione. Lamenta quindi l'assenza, nei due programmi in titolo, di ogni riferimento alla ristrutturazione del bilancio comunitario. Occorre infatti riflettere sulla necessità di assicurare nuove risorse all'Unione e di provvedere ad una loro redistribuzione riducendo in particolare le risorse destinate al settore agricolo. Richiama infine l'attenzione sulla necessità di riequilibrare il processo di allargamento dando impulso all'integrazione dei paesi della sponda meridionale del Mediterraneo per spostare più a Sud il baricentro dell'Unione.

Prende quindi la parola il senatore BEDIN il quale ritiene che occorra concentrare l'attenzione sul prossimo Vertice di Barcellona cui spetta aggiornare e dare un puntuale seguito al processo di Lisbona. In proposito, mentre il premier inglese sta cercando di costruire una posizione forte del suo paese con atti ed accordi bilaterali, manca una precisa presa di posizione del Governo italiano; eppure vi sono documenti preparatori di notevole rilievo predisposti dalla Commissione e dal Consiglio che meriterebbero una sicura attenzione. Sono infatti al centro del dibattito europeo questioni importanti come la funzione del Consiglio (in proposito ricorda la presa di posizione di Solana) e il metodo di programmazione del lavoro delle Presidenze di turno dell'Unione (da organizzare non più singolarmente ma per gruppi di Presidenze).

Il relatore nell'espone il programma della Commissione ha formulato un giudizio dubitativo sulla base delle osservazioni fatte dal Parlamento europeo. Il senatore Bedin ritiene invece in proposito necessario chiarire l'origine di tali osservazioni. Nel dibattito che si è svolto in seno al Parlamento europeo le critiche al programma della Commissione hanno avuto ad oggetto il metodo di comunicazione al Parlamento, non il contenuto. Tutti i Gruppi parlamentari quindi hanno mosso rilievi per riaffermare il ruolo istituzionale del Parlamento nei confronti della Commissione, un ruolo alto di indirizzo e di controllo a fronte dell'iniziativa della Commissione che la sua parte politica ritiene necessaria contro chi pensa che il futuro dell'Unione sia intergovernativo, fondato sull'affermazione prevalente dei singoli interessi nazionali. Se si vuole dunque sostenere questa posizione istituzionale del Parlamento europeo, occorre anche precisare che se ne condividono valore politico e conseguenze. In proposito ricorda che in sede di aggiornamento del Regolamento della COSAC il Parlamento italiano ha proposto che si prevedesse che la COSAC stessa si riunisse all'inizio di ogni semestre per consentire ai Parlamenti nazionali una valutazione congiunta del programma della Commissione e del programma della Presidenza di turno. Proprio in attuazione di questo auspicio la Giunta si trova ad esaminare congiuntamente i due provvedimenti in titolo e va riaffermato, in questa prospettiva, l'interesse che il programma della Commissione assuma sempre più le caratteristiche di un programma legislativo, con l'indicazione non solo degli obiettivi politici ma anche de-

gli atti normativi e dei tempi della loro presentazione ed approvazione. Solo ciò consentirà al Parlamento italiano di organizzare i propri lavori per garantire una puntuale attenzione alla fase ascendente del processo normativo comunitario. In conclusione ritiene di poter formulare un giudizio positivo sul contenuto del programma della Commissione (analogo in questo senso a quello formulato dai principali Gruppi rappresentati nel Parlamento europeo) che è stato negli ultimi tempi ulteriormente integrato da una serie di documenti predisposti in vista del Consiglio di Barcellona. Quanto al programma della Presidenza spagnola osserva che esso è certamente fra i più completi e concreti che l'Unione europea abbia avuto negli ultimi anni. Questa valutazione complessivamente positiva consente alcune osservazioni critiche. In primo luogo lamenta la mancanza di qualsiasi considerazione per il ruolo dei Parlamenti nazionali nello sviluppo dell'Unione, ruolo che appare necessario per garantire l'obiettivo, su cui il programma della Presidenza spagnola giustamente insiste, di un ampio consenso e di una piena partecipazione dei cittadini alla vita dell'Unione. In questo senso crede che debbano essere approfondite le riflessioni contenute nella «Dichiarazione di Nizza», di cui il programma spagnolo giustamente riconosce l'essenziale rilievo nella storia della costruzione europea. I principi di trasparenza e partecipazione, come affermato a Nizza, devono costituire gli elementi ispiratori dell'attuale dibattito sul futuro dell'Europa e ad essi devono fare riferimento i lavori della Convenzione. In particolare la Convenzione dovrà, a suo avviso, completare il progetto fissato nella Carta dei diritti fondamentali, promuovendo il metodo comunitario e la prospettiva federalista come garanzia di democrazia politica, di integrazione economica e coesione sociale. Nel programma spagnolo l'affermazione chiara dei successi ottenuti dall'Unione europea (che sono proprio il motivo della necessità di una riforma) fa giustizia del clima di pessimismo diffusi dopo Laeken. In proposito crede che sia stata una responsabilità grave, anche del Governo italiano, quella di enfatizzare aspetti marginali come la localizzazione di alcune agenzie europee. Questo clima, cui ha contribuito l'atteggiamento di una delle forze della maggioranza, va dissolto ed in proposito il programma della Presidenza spagnola sembra netto nel richiamare l'esigenza di perseguire nuovi obiettivi. Fra questi segnala in particolare l'azione politica conseguente all'introduzione della moneta unica, il rafforzamento della PESD (nell'ambito della quale, secondo gli Spagnoli, la lotta al terrorismo deve divenire un obiettivo primario), dei rapporti euromediterranei (in proposito ricorda l'iniziativa per la creazione di una banca euromediterranea), di quelli con i paesi dell'America latina. Ricorda infine il rilievo annesso dalla Presidenza spagnola al rapporto con le autonomie territoriali, tema chiaramente evidenziato dal presidente Aznár nel suo discorso del 16 gennaio al Parlamento europeo.

Il senatore GIRFATTI condivide il rilievo annesso dalla Presidenza spagnola al rafforzamento della PESD che aveva costituito uno dei temi cruciali della Presidenza belga, in particolare dopo i tragici eventi

dell'11 settembre. Rappresenta infatti una priorità ineludibile, per perseguire con efficacia la lotta al terrorismo, fornire le istituzioni comuni dei mezzi e delle risorse necessarie. In tal senso auspica una decisa presa di posizione del Governo italiano sin dal prossimo Vertice di Barcellona. Richiama quindi l'attenzione del Ministro sul problema degli interventi a favore delle aree depresse. Ricorda in proposito che i fondi stanziati per gli interventi nelle regioni ricomprese nell'obiettivo 1 finiranno nel 2006. Si tratta peraltro, in molti casi, di regioni caratterizzate da alti e stabili tassi di disoccupazione; occorrerebbe quindi insistere per una revisione dei criteri per l'erogazione dei fondi comunitari, tenendo conto dei tassi di disoccupazione. Andrebbe inoltre resa più sollecita e rapida l'utilizzazione delle risorse esistenti ed a tal fine andrebbero stimulate le amministrazioni regionali. In conclusione richiama l'importanza della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull'esigenza di mantenere discipline uniformi tuttavia adeguate a garantire la competitività del sistema produttivo nazionale.

Il senatore PIANETTA ritiene esaustivo e condivisibile l'elenco delle priorità segnalate nel programma della Presidenza spagnola. Al fine di un perfezionamento dello spazio di libertà e giustizia va con chiarezza disciplinata la posizione dei rifugiati e quella dei richiedenti asilo politico. A tal fine auspica una presa di posizione italiana. Similmente va dato impulso al processo di costruzione di una politica estera comune, come anche al confronto con i paesi del Mediterraneo. In proposito ritiene necessario che l'Europa affermi un ruolo da protagonista, sin dal prossimo Vertice di Barcellona, nella delicata questione mediorientale. In conclusione, ripropone l'auspicio di una voce unica europea in seno alle Nazioni Unite e di una sollecita costituzione della Corte penale internazionale, indicata quest'ultima fra le priorità della Presidenza spagnola.

Prende quindi la parola il ministro BUTTIGLIONE che, nel condividere la notazione del senatore Manzella sull'essere sostanzialmente superati i rilievi mossi dal Parlamento europeo al programma della Commissione, segnala la necessità che Commissione e Parlamento lavorino con un più stretto coordinamento. La Commissione infatti acquisisce ruolo politico solo nella misura in cui si sottopone al controllo e all'indirizzo del Parlamento. Venendo quindi ad affrontare le questioni poste dal senatore Basile dichiara di condividere il richiamo ad un più rigoroso rispetto del principio di sussidiarietà. In proposito la Commissione ha avanzato proposte innovative come l'uso di strumenti consensuali, di veri e propri accordi con e tra gli interessati, in luogo dell'adozione di atti normativi. Particolarmente carente è l'attuazione del principio di sussidiarietà verticale; la stessa Commissione spesso elabora provvedimenti che arrivano ad un livello di dettaglio evidentemente contrastante con una corretta attuazione di tale principio. In proposito dunque è necessaria un'approfondita riflessione, anche al di fuori dei lavori della Commissione, da parte della Commissione e del Consiglio.

Condivide l'impostazione della Presidenza spagnola quanto alla priorità costituita dalla lotta contro il terrorismo. Occorre tuttavia in proposito rifuggire da atteggiamenti unilaterali e costruire ampie coalizioni prima di intraprendere azioni come quelle ipotizzate, negli ultimi giorni, dall'amministrazione statunitense.

Quanto allo spazio comune di libertà e giustizia, il Governo italiano non ha mai mancato di fornire un contributo costruttivo. Reputa tuttavia che occorra concentrarsi innanzitutto sull'esigenza della protezione dei diritti prima di proporre misure tese a rafforzare la pretesa punitiva dello Stato. A tal fine preannuncia la sua intenzione di organizzare un dibattito su questi temi che veda anche la presenza del Presidente del Senato e del Commissario Vitorino.

Quanto agli interventi a favore dei paesi mediterranei non vi è solo l'intenzione di costituire una banca euromediterranea, ma anche quella di realizzare una fondazione culturale euromediterranea di cui il Governo chiederà la localizzazione della sede in Italia.

Circa l'uso delle risorse comunitarie da parte delle amministrazioni delle regioni meridionali, problema segnalato dal senatore Girfatti, osserva che vi è stato negli ultimi tempi un notevole recupero di efficienza. Ricorda altresì che è oggetto di dibattito in seno al Parlamento europeo la proposta di ridefinire i parametri per l'attribuzione dei fondi strutturali tenendo conto non solo della capacità di spesa, ma valutando anche l'efficacia degli interventi realizzati.

Infine, replicando al senatore Pianetta, dichiara che il Governo è ben consapevole della distinzione che vi è tra i diritti dei rifugiati ed i diritti di coloro che richiedono asilo per motivi politici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

GIOVEDÌ 14 MARZO 2002

*Presidenza del Presidente*  
Francesco Maria AMORUSO

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa**

**Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giulio Tremonti, e del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino**

(Rinvio dello svolgimento)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, avverte che per sopravvenuti impegni istituzionali del Ministro Giulio Tremonti ed essendo imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati, l'audizione all'ordine del giorno è rinviata ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 14,35 alle ore 14,40.

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>) Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 14 MARZO 2002

**58<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno D'Alì e per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**(1182) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo; parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo scorso.

Il relatore ZORZOLI ricorda che nel corso della precedente seduta, era emersa la necessità che il Governo fornisse maggiori chiarimenti sull'articolo 2 del decreto, il quale prevede l'utilizzo di 20 milioni di euro a valere sul fondo ordinario per province e comuni. In relazione agli emendamenti, segnala che, per quanto di competenza, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.1, 3.27 e 2.5 in quanto, limitando l'ambito di applicazione delle disposizioni concernenti il contenimento della finanza degli enti locali al monitoraggio dell'accesso al mercato dei capitali (escludendo quindi il rifinanziamento di passività esistenti mediante strumenti finanziari meno onerosi), potrebbero comportare riflessi

per la finanza pubblica. Occorre, altresì, acquisire conferma della quantificazione degli oneri connessi agli emendamenti 2.6 e 2.0.2. Ove fosse confermata la quantificazione indicata nell'emendamento 2.6, segnala che la relativa modalità di copertura (che dovrebbe essere disposta a regime in quanto trattasi di oneri permanenti) non presenta le sufficienti risorse. Segnala, inoltre, gli emendamenti 2.7 e 3.28 che sembrano suscettibili di comportare maggiori oneri privi della necessaria copertura. In relazione al parere reso sul testo, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.1 e 3.2 che eliminano le limitazioni percentuali di incremento al complesso dei pagamenti per spese correnti sostenute dalle province e dai comuni, nonché gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.9, 3.10, 3.11, 3.18, 3.21, 3.22 e 3.23 che sembrano ridurre ulteriormente i vincoli posti dal patto di stabilità interno, fermo restando il limite del disavanzo del 2,5 per cento previsto dal comma 1 dell'articolo 24 della legge finanziaria per il 2002. Segnala, altresì, gli emendamenti 3.19 e 3.20, volti a modificare o sopprimere il sistema di incentivi a favore degli enti locali (previsto dal comma 9 dell'articolo 24 richiamato), graduato in relazione al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno: occorre valutarne gli effetti finanziari anche in relazione al parere reso sul testo. Occorre, infine, valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 2.0.1. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

In relazione alle osservazioni relative all'articolo 2 del provvedimento, il sottosegretario D'ALÌ fa presente che le risorse da destinare al finanziamento delle unioni di comuni derivano dalla riduzione operata sulle risorse disponibili del fondo sviluppo investimenti degli enti locali, di cui all'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario. A tale riguardo, precisa che il 50 per cento delle risorse disponibili ammonta a 200 milioni di euro e, quindi, sussistono fondi sufficienti a finanziare l'onere di 20 milioni di euro da destinare alle unioni di comuni.

Il senatore PASQUINI, pur prendendo atto della conferma della sussistenza delle risorse, fa tuttavia presente che il prelevamento di risorse dal fondo ordinario comporta una modifica delle aspettative degli enti locali in relazione ai finanziamenti statali loro destinati.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione alle osservazioni svolte dal relatore riguardo agli emendamenti, esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 2.1, 3.27, 2.5, 2.6, 2.7, 3.28, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.9, 3.10, 3.11, 3.21, 3.22, 3.19, 3.20 e 2.0.1. Esprime, invece, l'avviso favorevole del Governo sugli emendamenti 3.18 e 3.23. Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.2, fa presente che la quantificazione degli oneri non è al momento verificabile.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che, anche alla luce di tale ultima considerazione, non si possa che esprimere parere contrario, ai sensi del-

l'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.0.2, proprio perché al momento non si dispone di elementi necessari a valutare la congruità della quantificazione degli oneri. Auspica, tuttavia, che la Sottocommissione sia posta in condizione di effettuare una valutazione più approfondita nel caso in cui la medesima proposta emendativa sia riproposta in Assemblea.

Il relatore ZORZOLI, tenendo conto delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, propone quindi di esprimere parere di nulla osta sul testo del provvedimento e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.1, 3.27, 2.5, 2.6, 2.7, 3.28, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.9, 3.10, 3.11, 3.21, 3.22, 3.19, 3.20, 2.0.1 e 2.0.2; propone, altresì, di esprimere parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

Posta quindi ai voti, la proposta di parere del relatore è approvata a maggioranza.

**(1180) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprendendosi l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo scorso, il presidente AZZOLLINI segnala che è pervenuta la relazione tecnica richiesta nel corso della stessa seduta; propone, quindi, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di consentirne una approfondita valutazione.

Convieni la Sottocommissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 14 MARZO 2002

**11<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fab-  
bri, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(1152) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e  
la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000: parere favorevole.**





